

LUGLIO - SETTEMBRE

Rivista di
approfondimento
scientifico

mec

**mediazione e composizione
crisi da sovraindebitamento**

Edizione mediazione
SPECIALE COVID



MEDI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

#03

duemilaventi



**Mediazione e Composizione
Crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico**

MEDI dell'Odcec di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento
Ente di Formazione

DIRETTORE RESPONSABILE
Riccardo Izzo

CO DIRETTORI
Vincenzo Moretta
Achille Coppola

CONSIGLIERE DELEGATO
Matteo De Lise

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO
Nicola Graziano

COMITATO DI REDAZIONE
Isabella Ascione
Alessia Avolio
Roberto Iodice
Valeria Manzo
Andrea Martino
Dario Montariello
Alfredo Maria Serra

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Isabella Ascione

MEDI

Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

tel 081/7643787 - fax 081/2400335

P.IVA 05936561215

rivista.medi@odcec.napoli.it

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011.

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto il direttore, i vice direttori, il comitato scientifico e il comitato di redazione.



SOMMARIO

Prefazione pag. 04

Il procedimento di mediazione alla luce del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

a cura di DARIO MONTARIELLO E ISABELLA ASCIONE pag. 05

Mediazione e risoluzione delle controversie in materia di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità: le questioni sul tappeto

a cura di ALFREDO MARIA SERRA pag. 09

L' utilità della mediazione anche in rapporto alla consulenza tecnica: le conferme della legge n. 96/2017 e lo stato della giurisprudenza.

a cura di ANDREA MARTINO pag. 16

La giurisprudenza sulle locazioni commerciali nell'emergenza COVID-19

a cura di VALERIA MANZO pag. 20

La mediazione come strumento deflattivo del contenzioso giudiziario: Focus sulle potenzialità della mediazione demandata

a cura di ALESSIA AVOLIO pag. 23

La Proposta di Conciliazione del Mediatore come strumento fondamentale di promozione della Mediazione.

a cura di ROBERTO IODICE pag. 28

Prefazione

La norma elaborata nel periodo Covid destinata ad avere maggiore impatto sulla mediazione civile, è senza dubbio il comma 6-ter dell'art. 3, D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020, n. 13, che estende l'obbligatorietà della mediazione civile a qualsiasi controversia scaturente da un contratto. Si potenzia in tal modo, ulteriormente, uno strumento che sempre più viene utilizzato per dirimere le controversie, con il comma 6-ter nel «rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive», include le «controversie in materia di obbligazioni contrattuali» ampliando quindi un settore importantissimo dell'economia che è appunto quello dei contratti. Per meglio comprendere la portata del provvedimento, basti pensare che molte delle azioni che riguardano la professione ricomprendono tale fattispecie, come ad esempio, il contratto di mandato con i nostri clienti, il rapporto tra soci, fornitori ed ogni altra forma di accordo ed esso riconducibile.

la nuova mediazione obbligatoria è imposta quindi per qualsiasi mancato od inesatto adempimento di qualsiasi obbligazione, a prescindere dalla fonte contrattuale, legale od anche anche giudiziale. Si aggiunga inoltre che la possibilità di esperire le mediazioni in modalità telematica comporta una maggiore semplicità ed economicità rispetto agli incontri in presenza e tale circostanza aumenta la possibilità per le parti non solo di entrare in mediazione ma anche di trovare un accordo.

Medì, organismo dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, ha ampliato ulteriormente le opportunità per i propri mediatori con le conciliazioni del Corecom. Una convenzione consente infatti di svolgere le “conciliazioni” un tempo esclusiva dalle Camera di Commercio.

Le attività di Medì consentono ai Colleghi interessati di approfondire lo strumento della mediazione e di specializzarsi nelle materie obbligatorie creando interessanti opportunità professionali con uno strumento utile al cittadino.

*Riccardo Izzo - Presidente Medì
Referente Medì OCC
dell'ODCEC di Napoli*

Il procedimento di mediazione alla luce del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

a cura di
Dario Montariello e Isabella Ascione

SOMMARIO 1. Introduzione; 2. La sospensione dei termini; 3. La mediazione telematica e la disciplina delle O.D.R.; 4. La dichiarazione di autenticità della firma da parte dell'avvocato; 5. Il consenso delle parti; 5.1. Il coordinamento tra precedente e nuova normativa; 6. I suggerimenti del C.N.F; 7. Conclusioni: vantaggi e svantaggi della mediazione telematica.

1. Introduzione.

Il periodo seguente il diffondersi della proclamata pandemia Covid-19 è stato da taluni paragonato ad un vero e proprio dopoguerra, con le sue vittime ed i riflessi di una crisi economica causata dalla contrazione di tutto il sistema economico-sociale.

Da questa esperienza negativa l'auspicio è quello di potersi rialzare – sperando nel minor tempo possibile – pur consapevoli di far parte di un sistema burocraticamente strutturato e connotato da talune criticità.

Ovviamente in questo delicato momento anche l'impianto della giustizia ha sopportato una battuta di arresto che ha messo a dura prova uno dei pilastri della vita democratica e civile del nostro paese.

Come evidente la paralisi economica determinata dal lock-down sta già spiegando i suoi effetti determinando squilibri che, almeno in parte, nell'ottica tentare il raggiungimento di una soluzione non potranno che sfociare in un potenziale contenzioso.

I tribunali, quindi, con elevata probabilità, saranno chiamati, ancora una volta, a dirimere le controversie determinate, questa volta, dalle gravi difficoltà connesse al delicato momento storico: ci si aspetta, insomma, un impegnativo incremento del contenzioso nella fase post

Covid-19.

In questo particolare contesto il sistema A.D.R. certamente potrebbe ritenersi di vera agevolazione nell'agognato tentativo di snellire il significativo numero di procedure destinate ai Tribunali.

In tal senso le direttive europee per la mediazione (2008/52/CE) e in materia di ADR per i consumatori (2013/11/UE) descrivono, infatti, un contesto stragiudiziale regolamentato in equilibrato rapporto con la giurisdizione che non esclude forme di integrazione.

Raccogliendo questo incipit potrebbe approdarsi ad un sistema di risoluzione incentrato sui termini di semplificazione e riduzione dei tempi, abbassamento dei costi di accesso alla giustizia, rafforzamento delle garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

Come già in precedenza sostenuto da molti tentare di migliorare il complesso sistema della giustizia usufruendo di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, rendendo il processo più snello e fruibile, efficiente e sostenibile, potrebbe essere (oggi ancor più che ieri) valida soluzione.

Conferire maggiore rappresentatività ai sistemi di alternative dispute resolution potrebbe verosimilmente dare man forte al processo civile in un'ottica chiaramente non di sostituzione ma di alta sinergia.

Potrebbe non essere peregrino pen-

sare ad un unico comparto della giustizia civile equilibrato e sostenibile, che non punti soltanto ad una maggiore efficienza del processo (che costituisce un obiettivo imprescindibile per rendere effettiva la tutela dei diritti) ma che valorizzi – e non soltanto in chiave deflattiva – i sistemi di composizione delle liti civili mediante i procedimenti di A.D.R.

L'evoluzione normativa, in uno insieme alla de-burocrazia dei processi civili con l'ausilio della tecnologia, potrà permettere una dinamicità nello svolgimento delle procedure con la digitalizzazione delle stesse.

Proprio in tal senso si è mosso Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. "Cura Italia" il quale – certamente in funzione di garantire le misure anti-contagio in un momento particolare – ha introdotto taluni principi orientati proprio in questa direzione.

2. La sospensione dei termini

L'epidemia può avere effetti sui con-
Uno degli interventi maggiormente significativi apportati dal Decreto Cura Italia in funzione della legislazione anti Covid-19 è certamente quello rappresentato dall'art. art. 83, comma 20 del richiamato testo di Legge.

Ai sensi e per gli effetti del precetto normativo indicato è stato stabilito che “dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.

Al riguardo va indicato che nella formulazione definitiva della norma all’esito del procedimento di conversione il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è spostato e fissato al 12 maggio 2020. Detta disposizione normativa si attesta di fondamentale importanza atteso che la ratio della medesima è risultata necessaria al fine di contemperare l’esigenza di tutela del diritto soggettivo dei partecipanti alla mediazione con l’evidente intento di preservare il diritto alla salute dei medesimi soggetti in funzione del particolarissimo momento storico in cui si muove la normativa.

3. La mediazione telematica e la disciplina delle O.D.R

I recenti innesti normativi portano il procedimento di mediazione, in adesione alle richiamate modalità di esercizio, ed essere sempre più in sintonia con il grande sistema delle O.d.R. (on-line dispute resolution), ovvero di quelle procedure di risoluzione stragiudiziale delle

controversie che vedono una modalità di svolgimento telematico. La suddetta modalità di attuazione vede, anzitutto, una fondamentale diversità tra le mediazioni svolte con modalità sincrona e quelle eseguite in modalità asincrona. Le prime, come facilmente intuibile, risultano essere caratterizzate dall’utilizzo di strumenti informatici in maniera simultanea (si pensi, a titolo esemplificativo l’utilizzo di sistemi di audio-video conferenza, coworking simultaneo su di un file oppure l’utilizzo di un software di messaggistica istantanea) mentre le seconde sono – diversamente dalle prime – caratterizzate dall’utilizzo di strumenti telematici di comunicazione dove la partecipazione non è identificabile nel medesimo momento di utilizzo (ad esempio utilizzo di corrispondenza e-mail).

Ecco che quindi, soprattutto in funzione dei recenti interventi normativi, la mediazione civile e commerciale appare innestarsi in maniera assolutamente conforme alla disciplina delle on-line dispute resolution.

Al riguardo, però, appare utile rammentare che la disciplina delle O.D.R., sebbene in maniera non troppo organica, trova ingresso già in epoca precedente con numerosi interventi di natura comunitaria e nazionale che ne hanno in qualche modo regolamentato l’esercizio.

Va anzitutto ricordato il Decreto Legislativo 70/2003 il quale ha dato attuazione alla Direttiva 200/31/CE dell’08 giugno 2000. In particolare all’art. 19 detto precetto normativo ha statuito che “con riferimento alla composizione delle controversie del commercio elettronico si stabilisce che, in caso di lite, il prestatore ed il destinatario del servizio della società d’informazione possano adire anche organi di composizione extragiudiziale, operanti per via telematica”.

Ancora opportuno richiamo va operato al Decreto Legislativo 206/2005 (cd. Codice del consumo) il qual all’art.141 ha previsto che “nei rapporti tra consumatore e professionista le parti possono avviare procedure di composizione stragiudiziale per la risoluzione delle controversie

in materia di consumo anche in via telematica”.

Ulteriore riferimento normativo, inoltre, è certamente il Decreto Legislativo 28/2010 il quale opera ben due richiami alla possibilità di svolgere la procedura di mediazione in modalità telematica.

Sono, difatti, riferibili al profilo in trattazione l’art. 3 e l’art. 16, comma 3: il primo in richiamo stabilisce che la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo. Il secondo articolo in parola, invece, sancisce che nel regolamento devono essere previste le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati.

Dunque, alla luce di quanto sopra indicato, posto che l’intento del Legislatore di coinvolgere il procedimento di mediazione civile con modalità telematiche deve collocarsi già in epoca risalente alle ultime recenti normative, va dato atto che tali ultime, pur in un contesto di chiara emergenza, hanno utilmente ribadito l’utilità e la necessità di valorizzare lo svolgimento telematico delle predette procedure anche in un’ottica futura.

4. La dichiarazione di autenticità della firma da parte dell’avvocato

Altro aspetto significativamente innovativo portato dal Decreto Cura Italia risulta certamente essere la possibilità conferita all’avvocato di dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.

Il legislatore, quindi, per l’ipotesi di mediazione svolta a distanza, ha previsto una effettiva deroga alla generale norma portata dall’art. 11 del D.Lgs 28/2010 che – come noto – prevede che sia il mediatore ad accertare l’autografia della sottoscri-

zione delle parti apposta in calce al verbale.

Ciò detto, la norma in parola non è risultata immune da rilievi critici: è stata messa in evidenza la non semplice attuazione dal punto di vista operativo dei meccanismi telematici soprattutto da parte di soggetti non obbligatoriamente in feeling con gli stessi. E ciò, in particolare, dovendo considerare che le parti, onde dar corretto seguito al disposto di Legge, dovranno essere dotate di un personal computer, una webcam, cuffie e microfono al fine di fruibilmente partecipare all'incontro di mediazione. Oltre a tale strumentazione le medesime, ancora, dovranno munirsi di una stampante (al fine di poter stampare l'eventuale verbale di accordo) e di uno scanner al fine di poter utilmente trasmettere la scansione della propria firma al difensore per le operazioni di autentica di firma.

Di qui la difficoltà tecnica di mettere in pratica, in maniera sistematica, la procedura secondo la novella legislativa.

5. Il consenso delle parti

Ulteriore aspetto d'innovazione, portato sempre dall'art. 83, comma 20 bis del Decreto Cura Italia riguarda il necessario consenso di tutte le parti coinvolte a svolgere la procedura di mediazione con modalità telematica. Nel dettaglio viene indicato, difatti, che "...anche successivamente a tale periodo gli incontri di mediazione potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28 mediante sistemi di video conferenza".

Di qui l'essenziale divergenza con disciplina portata dall'art. 3, comma 4, D.Lgs 28/2010 il quale, pur prevedendo che il procedimento di mediazione potesse svolgersi secondo modalità telematiche per la parte che volesse parteciparvi a distanza, non richiedeva, però, il consenso degli altri partecipanti in tal senso. Difatti

alle parti non aderenti a detta modalità veniva garantita la partecipazione in presenza fisica. D'altronde, ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.M. 18 ottobre 2010, n.180 l'Organismo di mediazione non può prevedere, in via regolamentare, lo svolgimento degli incontri esclusivamente in via telematica.

Ecco che la novella normativa - richiedendo il consenso di tutte le parti per lo svolgimento della procedura da remoto - suscita alcune perplessità: ed invero se da un lato la ratio della norma esprime tutta la sua coerenza nel momento emergenziale in cui è stata emanata garantendo, come necessario, il distanziamento sociale, la stessa non lascia ben sperare per il futuro atteso che per procedere con modalità telematica si richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti.

5.1 Il coordinamento tra precedente e nuova normativa

Come già precisato, la possibilità di svolgere in via telematica gli incontri di mediazione non può ritenersi merito esclusivo del D.L. 18/2020 atteso che tale possibilità esisteva già prima dell'introduzione dell'art. 83, comma 20 bis dell'indicato decreto. Segnatamente, il D.Lgs 28/2010 all'art. 3, comma 4 prevede tutt'ora che "La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo".

Ancora, l'art. 16, comma IV del medesimo decreto prevede che "Nel regolamento devono essere previste le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati".

Va però, nuovamente, ribadito che ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.M. 18 ottobre 2010, n.180 "l'Organismo di mediazione non può prevedere, in via regolamentare, lo svolgimento degli incontri esclusivamente in via

telematica"

Alla stregua di quel che precede, quindi, coordinando il predetto testo normativo con la novella indicata può desumersi come la modalità telematica sia da prevedersi in via comunque alternativa atteso che l'organismo rimane comunque libero di adottare le procedure telematiche se le ritiene opportune. In ultimo, qualora il procedimento possa svolgersi da remoto occorre, comunque, il consenso di tutte le parti partecipanti.

6. I suggerimenti del C.N.F.

Nell'ambito del particolare contesto in cui si è mossa la normativa in commento il Consiglio Nazionale Forense, manifestando la propria vicinanza agli Organismi di Mediazione, ha proposto dei suggerimenti al fine di rendere quanto più agevole l'operatività delle procedure di mediazione in via telematica.

Lo stesso si è anzitutto soffermato sul lavoro del personale dipendente a cui è data la possibilità di lavorare secondo flessibilità in smart working, così consentendo la gestione delle pratiche da remoto, così come l'aggiornamento per via telematica degli avvocati e dei mediatori sullo stato delle procedure.

Quanto all'operatività dello svolgimento degli incontri si è consigliato che gli organismi iscritti al Registro ministeriale possano svolgere la mediazione telematica tramite sistemi di videoconferenza anche in assenza di apposita previsione del proprio regolamento. Tanto sino al 31 luglio 2020, epoca succeduta la quale i medesimi saranno onerati ad apportare le necessarie modifiche regolamentari.

Ancora, si è ricordato (anche per quanto sopra evidenziato) che la trattazione dell'incontro di mediazione in videoconferenza è condizionata al consenso di tutte le parti e che la piattaforma deve consentire il riconoscimento delle parti e la loro contestuale presenza a video.

Quanto alla modalità di svolgimento d'incontro si è suggerito quanto a

seguire: l'accesso alle stanze virtuali è riservato ai soli soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione tramite link dedicato con password o chiamata diretta da parte dell'organismo o del mediatore. A cura dell'Organismo di Mediazione sarà inviata una comunicazione recettizia con congruo preavviso ai procuratori delle parti con le necessarie indicazioni onde accedere all'incontro da remoto. I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza (cfr. artt. 9 e 10 D.Lgs 28/2010) con divieto di ogni possibilità di registrazione dell'incontro. Il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifica l'autografia della sottoscrizione della parte assistita. Conseguentemente, il mediatore trasmette telematicamente il verbale e l'eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) ed ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il procedimento, quindi si concluderà con la trasmissione al mediatore del file contenente il verbale e l'eventuale accordo firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore, quindi, sottoscriverà lo stesso ai fini dell'esecutività dell'accordo.

7. Conclusioni: vantaggi e svantaggi della mediazione telematica

Posto quanto sopra risulta evidente che il prospettato mutamento delle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione non può che portare a tracciare una breve linea di somma così da poter cautamente valutare quali siano i vantaggi e/o gli svantaggi della procedura così celebrata.

Risulta certamente ed indiscutibilmente vantaggioso l'aspetto per cui lo svolgimento telematico degli incontri di mediazione consente alle parti di non recarsi fisicamente presso l'Organismo, così come anche il mediatore. Peraltro non sembra dato trascurabile neanche il rilievo

per cui lo svolgimento on-line della procedura consente un maggiore coinvolgimento di mediatori specializzati che, in quanto territorialmente dislocati, avrebbero aderito alla partecipazione con maggiore difficoltà.

Di contro, se per un verso la mediazione telematica agevola lo svolgimento di incontri che faticosamente si sarebbero potuti celebrare per difficoltà relative alla distanza geografica vi è, comunque, da considerare che l'indicata modalità di svolgimento porta con sé evidenti limiti, soprattutto nelle difficoltà che potrebbe incontrare il mediatore nel governare gli incontri.

La distanza fisica, certamente, produce l'inevitabile conseguenza che le parti (ed i rispettivi legali) possano arroccarsi sulle proprie posizioni utilizzando lo schermo a mo' di "barriera".

Risulta, poi, indiscutibile che la stessa distanza in ragione del collegamento on-line comporta una indiscutibile contrazione del linguaggio non verbale e paraverbale delle parti con conseguente impossibilità di percepire lo stato d'animo dell'interlocutore, porre attenzione ai toni, ai silenzi elementi tutti di fondamentale importanza per tentare di rendere proficua una procedura di mediazione.

Concludendo, quindi, c'è da chiedersi - come spesso accade quando l'avanzamento tecnologico prende protagonismo - se l'adozione della modalità telematica nelle procedure di mediazione sia realmente di vantaggio. La risposta, chiaramente, non potrà che offrirla il tempo e l'esperienza.

Mediazione e risoluzione delle controversie in materia di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità: le questioni sul tappeto

a cura di
Alfredo Maria Serra

Avvocato e Mediatore Professionista iscritto presso l'Organismo di Mediazione Medi dell'ODCEC di Napoli

SOMMARIO 1. L'ambito di applicazione del Dlgs 28/2010; 2. La diffamazione a mezzo stampa: il perimetro del diritto di cronaca e di critica; 3. La diffamazione con altro mezzo di pubblicità: responsabilità degli internet provider; 3.1 La giurisdizione del giudice italiano per le diffamazioni realizzate sui social network; 3.2 Natura e fonte della responsabilità dei prestatori dei servizi dell'informatica; 4. La mediazione quale luogo di risoluzione delle controversie in tema di diffamazione.

1. L'ambito di applicazione del Dlgs 28/2010

Il Dlgs 28 del 2010, attuativo dell'art. 60 della legge 69 del 2009, disciplina la materia della mediazione, qualificandola come quella attività funzionale alla composizione delle controversie in materia civile e commerciale.

L'obiettivo assegnato dal legislatore al procedimento di mediazione appare chiaro: il raggiungimento di un accordo stragiudiziale che consenta alle parti di evitare i costi e le lungaggini di un giudizio.

Non si tratta di una compressione della tutela processuale dei diritti. Al contrario, la mediazione riveste una indubbia opportunità: in effetti, la ricerca delle soluzioni alternative al processo, per la composizione della lite - con l'intervento di un terzo imparziale - è sintomatica di una cultura prospettica del diritto, che si affida al contenzioso quale *extrema ratio*.

Offrire una risposta alternativa al giudizio per la risoluzione alle controversie, una risposta che poggia le basi sulla partecipazione al pro-

cedimento di mediazione, significa favorire, per le parti coinvolte in una controversia, una maggiore coscienza del diritto, con possibili scenari deflattivi non più legati esclusivamente ai costi di accesso alla giurisdizione, ma ad una maggiore consapevolezza del perimetro effettivo delle istanze di tutela.

E' in quest'ottica che si tenterà di affrontare la mediazione quale soluzione delle controversie in materia di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, cercando di esplicitare le ragioni per le quali la conciliazione alternativa al giudizio appare essere la soluzione maggiormente efficace ed esaustiva per la tutela dei diritti in gioco.

Ciò premesso, l'art. 5 del Dlgs. 28/2010, che disciplina la condizione di procedibilità della mediazione ed i rapporti con il processo stabilisce, che 'chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione'

La mediazione è, pertanto, condizione di procedibilità per l'esercizio delle azioni processuali di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2043 codice civile, da lesione dell'onore e della reputazione, connesse a fatti di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Appare sin da subito utile evidenziare come il legislatore, lungi dall'aver attribuito al procedimento di mediazione una mera funzione formale di procedibilità dell'azione giudiziaria, abbia viceversa investito nella mediazione una concreta ed effettiva aspettativa di risoluzione delle controversie.

In tale ottica va letto l'art. 8, comma 4 bis del Dlgs 28/2010 che sanziona la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione consentendo al Giudice, da un lato, di desumere argomenti di prova dal comportamento della parte inadempiente e, dall'altro, di condannare la medesima parte al versamento di un importo pari al contributo unificato

per il giudizio¹.

Orbene, fatta questa premessa, un prima osservazione inerisce le controversie in materia di diffamazione per le quali opera il procedimento facoltativo e non obbligatorio di mediazione. Si tratta di quelle liti che vertono su diffamazioni non realizzate con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. Sul punto, alcune pronunce dei giudici di merito hanno inteso sottolineare come l'accesso alla giurisdizione cd. condizionata, costituisce una norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, da cui deriva che l'azione in materia di responsabilità da diffamazione è sottoposta alla mediazione obbligatoria solo se realizzata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, e non anche, ad esempio, con il telefono o la voce².

Ovviamente per tale ipotesi, varrà la possibilità di instaurare in ogni caso il procedimento di mediazione.

Definito in tal modo l'ambito di applicazione della normativa di cui al Dlgs 28/2010, nell'ambito delle diffamazioni a mezzo stampa rientrano tutti quei casi di notizie e immagini pubblicate su quotidiani, mensili, periodici, ecc. che ledono l'onore e la reputazione dei terzi (cfr. infra). Come puntualmente definito dall'art. 1 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Responsabili per la censurabile lesione dei diritti della vittima da diffamazione sono, in primo luogo, coloro che hanno proceduto alla redazione dell'articolo pubblicato. Rispondono, altresì, della diffama-

zione a mezzo stampa coloro che rivestono una posizione di controllo e garanzia sulle pubblicazioni, avendo l'onere verificarle con cura e diligenza (direttori e vicedirettori dei giornali, editori, ecc.).³ Tutti costoro potranno, dunque, essere coinvolti nel procedimento di mediazione.

Quanto, infine, al concetto di altro mezzo di pubblicità, si tratta di tutte quelle forme di comunicazione della notizia diffamatoria, diverse dalla stampa nei termini specificati, che si caratterizzano per una massiva pubblicità e diffusione a terzi (trasmissioni radiofoniche, televisive, comizi pubblici). Nel panorama attuale, come vedremo, assumono particolare rilievo le cd. diffamazioni on line, ovvero quelle propalazioni di notizie false (le fake news) veicolata attraverso la rete internet, spesso volte con l'uso delle piattaforme social network.

2. La diffamazione a mezzo stampa: la tutela del diritto alla reputazione

Quando una notizia pubblicata sulla stampa è effettivamente censurabile?

Da un lato, infatti, è innegabile che il diritto alla integrità morale, all'onore e alla reputazione contribuiscono a costituire quel gruppo di diritti inviolabili riconosciuti alla persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e sacralizzati nell'art. 2 della Costituzione nonché dalle Carte dei Diritti Internazionali.⁴

Dall'altro, non può non tenersi da conto del diritto alla libera manife-

stazione del pensiero (art. 21 della Costituzione) tutelato anche nelle sue forme più aspre o irriverenti: diritto di cronaca, di critica e di satira. Nel solco della esigenza di coesione ed armonizzazione di diritti costituzionalmente garantiti, la giurisprudenza ha delineato i confini del diritto alla libertà di manifestare il proprio pensiero mediante la pubblicazione di notizie o immagini che possono potenzialmente ledere l'immagine o il decoro di una persona.

Si registrano infatti molteplici contesti in cui vi è una sfera di interferenza tra la libertà di pensiero e di opinione e la tutela di onore e reputazione

Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione della notizia di un arresto o di una indagine penale a carico di un soggetto, che obiettivamente offusca la sua immagine; o ancora la notizia di una inadempienza a carico di una azienda nota per la sua reputazione nel mercato di riferimento; la pubblicazione di un errore professionale di un medico, di un avvocato, ecc; le inefficienze di un ente pubblico; una relazione extraconiugale addebitata ad un personaggio noto alle cronache.

Orbene, in tutte queste ipotesi la regola di giudizio per verificare se la notizia può considerarsi diffamatoria o, viceversa, scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca si articola su tre parametri di riferimento: l'interesse pubblico alla pubblicazione, la verità della notizia e la continenza delle espressioni utilizzate.

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in particolare, che "la divulgazione di notizie lesive dell'onore può intendersi quale lecita espressione del diritto di cronaca, tale da escludere la responsabilità

¹ Sul tema vale la pena citare ex plurimis Tribunale Padova Sez. I Sent., 17/07/2018 La mancata partecipazione, senza motivo, al procedimento di mediazione, costituisce circostanza valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nonché sanzionabile ex officio ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; ² Tribunale Varese, 20/12/2011, Conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 come modificato dal Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69, deve ritenersi che l'elenco ivi contenuto sia da intendersi tassativo giacché limita l'accesso del cittadino alla tutela giudiziaria escludendola per quelle ipotesi diffamatorie che tuttavia si realizzino attraverso vie diverse dal mezzo stampa o da altro mezzo di pubblicità. Ne consegue che le discussioni tenute all'interno delle riunioni consiliari non rientrano in tale tipologia di danno; Tribunale Monza Sez. II, 26/03/2015; ³ L'art. 11 della legge sulla Stampa statuisce che "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore"; l'art. 57 del codice penale prevede che "salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati è punito, a titolo di colpa; ⁴ Tra cui si citano la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948; la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 1950, (CEDU); La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, (c.d. Carta di Nizza); la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del 1997 (c.d. Convenzione di Oviedo);

civile per diffamazione, solo in presenza di tre condizioni costituite dalla verità oggettiva della notizia (o anche soltanto putativa), dalla sussistenza di un interesse pubblico all'informazione e dalla forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione. Quanto alla verità della notizia, in particolare, la stessa può anche essere solo putativa, purché risulti da un serio e diligente lavoro di ricerca, di talché l'esimente del diritto di cronaca opera solo se il giornalista in buona fede ritenga vera una notizia che si riveli falsa in un secondo momento, sempre che l'abbia accuratamente verificata"⁵. In altra pronuncia si è evidenziato che: "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi"⁶. Ed ancora che: "L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, in relazione al contestato reato di diffamazione a mezzo stampa, deve ritenersi sussistente ogni qualvolta il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa, nei cui confronti penda un procedimento penale, una condotta avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, nonché corrispondente al contenuto dell'articolo"⁷. In tale ultimo caso si trattava della pubblicazione su un noto quotidiano di un articolo dal titolo "voleva cento milioni per l'ok ai lavori: in carcere dirigente della regione" ai danni di un dirigente della regione

arrestato per tentata concussione. La Cassazione, nel confermare la sussistenza delle condizioni per invocare la scriminante del diritto di cronaca, ha riaffermato che, in virtù di un unanime orientamento giurisprudenziale, la configurabilità della causa di giustificazione della condotta è connessa al rispetto dei limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia. Più articolato è il ragionamento sul diritto di critica e di satira che scriminano, in ogni caso, la lesione della reputazione e dell'onore di una persona, laddove si ancorino alle caratteristiche offerte dalla elaborazione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Sul punto, appare opportuno segnalare la motivazione di una recente pronuncia della Suprema Corte che sintetizza i criteri guida per la scriminate in oggetto⁸. Secondo l'elaborazione della Cassazione "la nozione di critica, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, ..., rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, nè trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 Vesicchelli). A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'o-

pinione (di un giudizio valutativo). E' vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EDU, sent. del 27.10.2005 caso *Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria* ric. N. 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso *Rodrigues c. Portogallo*, ric. N. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso *Oberschlick c. Austria* par. 33). La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia. La continenza sostanziale ha, dunque, riguardo alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale ad esso. In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al con-

⁵ Cass. civ. Sez. III, 20/02/2014, n. 4068; ⁶ Cass. civ. Sez. III Sent., 05/12/2014, n. 25739; ⁷ Cass. civ. Sez. III, 08/05/2012, n. 6902; ⁸ Cass. Pen., sez. V, 31/01/2019 n.12180;

testo spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Così, si è ravvisato il requisito della continenza, in relazione a espressioni inquadrate in un "botta e risposta" giornalistico, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione (Sez. 5 n. 4853 del 18/11/2016, Rv. 269093; Sez. 1 n. 36045 del 13/06/2014 Rv. 26112)".

In sostanza, l'efficacia esimente della critica, quale manifestazione del pensiero che si traduce in un giudizio di valore negativo, va misurata nel contesto spazio-temporale in cui le espressioni oggetto di valutazione si collocano, e ciò per verificare se è a parlarsi di una effettiva finalità di disapprovazione del pensiero altrui e non, viceversa, di una mera e gratuita aggressione della reputazione altrui.

Ma anche il diritto di critica non si sottrae alla necessità di continenza espositiva⁹.

3. La diffamazione con altro mezzo di pubblicità: la responsabilità dell'internet provider.

Si è visto che l'art. 5 del Dlgs. 28/2010 estende la mediazione quale condizione di procedibilità obbligatoria alle controversie in materia di diffamazione commessa non solo a mezzo della stampa ma anche con altro mezzo di pubblicità.

La disposizione evoca la descrizione della circostanza aggravante conte-

nuta nell'art. 595 codice penale, che punisce appunto la diffamazione, ed il cui terzo comma prevede un aumento di pena "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità".

Con tale previsione - altro mezzo di pubblicità - il legislatore ha inteso sanzionare tutte quelle condotte diffamatorie che, pur non realizzandosi mediante pubblicazione sulla stampa, si caratterizzano in ogni caso per la capacità di raggiungere un numero vasto di destinatari.

Si pensi alla televisione, alla radio e, soprattutto, a internet e alle principali piattaforme social che operano sulla rete.¹⁰

Orbene, su questo tema, una particolare problematica si registra proprio per le diffamazioni commesse attraverso la rete con l'utilizzo delle piattaforme social più comuni (facebook, instagram, whatsapp, ecc). In tali casi, la naturale massiva capacità di diffusione di una notizia diffamatoria è enfatizzata, altresì, dalla difficoltà di individuazione dell'utente.

In tale contesto, anche la denuncia in sede penale si rileva del tutto infruttuosa, atteso che la Polizia Postale incontra diversi ed invalicabili limiti nella ricerca dell'origine del post diffamatorio.

Tale difficoltà è certamente aggravata dai rilievi evidenziati dalla Suprema Corte, che in una pronuncia del 2018¹¹ - che rappresenta un leading case - ha affermato che ai fini della imputabilità ad un determinato soggetto di un post diffamatorio, è necessario individuare con esattezza l'indirizzo Ip ed i file log inerenti il post.

Questa regola di accertamento processuale, che indubbiamente ha il pregio di non sacrificare il principio di affermazione della penale responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, pone concretamente delle problematiche circa

l'identificazione dell'autore del reato difficilmente aggirabili. Diviene, in effetti, non sempre possibile risalire all'utente che ha postato il messaggio diffamatorio, per la forte resistenza delle società americane proprietarie delle piattaforme social di fornire i dati dei propri iscritti

3.1 La giurisdizione del giudice italiano per le diffamazioni realizzate sui social network.

Sul piano dei profili civilistici di danno per le condotte di diffamazione mediante la rete, è utile rilevare come oltre a quella dell'utente ed autore della diffamazione, possa altresì configurarsi la responsabilità solidale dell'internet service provider, ovvero di colui che fornisce i servizi informatici.

Il tema è stato affrontato da Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, in una recente pronuncia del 2019, che si è occupata di una controversia tra una società esercente una nota emittente televisiva ed una società di diritto estero, proprietaria di un altrettanto noto social network: lite che verteva, tra l'altro, su di una domanda di risarcimento danni da diffamazione con altro mezzo di pubblicità. Orbene, è interessante rilevare come il Tribunale abbia approfondito diverse problematiche sollevate dalle parti, tra cui assumono interesse quella relativa al difetto di giurisdizione del Giudice italiano, nonché al difetto di legittimazione passiva delle convenute, attesa la natura giuridica delle medesime di meri hosting provider passivi.

Le soluzioni prospettate hanno importanti ricadute sui procedimenti

⁹Sul punto cfr. Cassazione penale sez. V, 30/01/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 30/04/2019), n.17944: il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rumiz, Rv. 257255). Cassazione penale sez. V, 05/11/2018, (ud. 05/11/2018, dep. 08/03/2019), n.10286: ... si reputano, pacificamente, punibili le espressioni gratuite, in quanto non necessarie, inutilmente volgari, umilianti o dileggianti. Ciò che, infatti, rileva e determina l'abuso del diritto non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, ma la gratuità delle aggressioni, non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. ; ¹⁰ Cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III, 25/08/2014, n. 18174, La diffamazione commessa tramite internet integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. in quanto commessa con "altro mezzo di pubblicità" rispetto alla stampa;

¹¹ Cass. pen. Sez. V, Sent. del 05-02-2018, n. 5352.

di mediazione in materia di diffamazione.

Quanto al profilo della giurisdizione, le due società convenute eccepiavano il difetto del Giudice italiano, richiamando i principi di cui all'articolo 3 della L. n. 218 del 1995.

La norma stabilisce il criterio per il quale la giurisdizione italiana sussiste nelle ipotesi in cui il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile; o ancora in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, e resi esecutivi con L. n. 804 del 1971. Orbene, l'eccezione si argomentava sulla circostanza che gli Stati Uniti d'America non risultano firmatari di detta convenzione.

Le convenute richiamavano, inoltre, l'articolo 16 della 'Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità' che regola l'utilizzo della piattaforma social oggetto della controversia, ed in cui è prevista la giurisdizione della Corte di Santa Clara County in California.

Il Tribunale disattendeva le eccezioni, argomentando, au contraire, la sussistenza della giurisdizione italiana per il principio del forum commissi delicti individuato dalla citata Convenzione di Bruxelles, che si applica anche ai paesi non firmatari, poiché recepito dalla L. n. 218 del 1995 e, dunque, destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione.¹²

Addentrando nella tematica degli illeciti aquiliani realizzati mediante internet, il Tribunale di Roma evidenziava come, per definire correttamente la giurisdizione, non deve darsi rilievo al luogo in cui viene caricato sul server il materiale asseritamente diffamatorio, bensì al luogo in cui il danno produce i suoi

effetti, ovvero l'area in cui la parte risiede o svolge la propria attività e dove, dunque, la diffusione del dato diffamatorio arreca effettivamente i suoi danni.

Alla luce dei criteri espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite e dalla giurisprudenza comunitaria, per determinare la giurisdizione deve farsi riferimento al luogo di residenza della parte danneggiata, per cui non rileva la circostanza che le società proprietarie dei social network su cui erano stati pubblicati i messaggi diffamatori non avessero sede in Italia.¹³

Ancora, di interesse è la considerazione del Tribunale circa la inapplicabilità dell'art. 16 della 'Dichiarazione dei Diritti e delle Responsabilità', attesa la sua natura di clausola prettamente contrattuale che si applica esclusivamente ai rapporti tra gli utenti e i titolari del portale, e non viceversa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto risarcimenti danni di natura extracontrattuale, come quelli da diffamazione. Pertanto, in sede di procedimento di mediazione inerente fatti di diffamazione a mezzo internet, non è esclusa la possibilità di agire anche contro le società proprietarie dei social network su cui sono stati caricati i post lesivi dell'onore e della reputazione.

3.2 Natura e fonte della responsabilità dei prestatori dei servizi dell'informatica

Il profilo che necessita di maggiore approfondimento è quello relativo alla responsabilità degli internet services provider a titolo di concorso con gli utenti della rete per le diffamazioni da costoro poste in essere. Anche su tale aspetto si è soffermata la pronuncia suindicata del Tribunale di Roma, a ciò sollecitata dalle

argomentazioni delle parti in causa. In subiecta materia vigono i principi espressi dal D.lgs. n. 70 del 09.04.2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE relativa agli aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, con riferimento al commercio elettronico.

Orbene, per le prestazioni di servizio sulla rete internet, l'articolato normativo distingue tra attività di semplice trasporto, attività di memorizzazione temporanea e attività di memorizzazione di informazioni. Le prime - attività di semplice trasporto o mere conduit - sono disciplinate dall'art. 14 del D.lgs. 70 del 2003, alla stregua del quale 'nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse'.

La attività di memorizzazione temporanea, o caching, si caratterizza, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, per la prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio. In tal caso, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito

¹² Il Tribunale nella sua pronuncia richiama anche le diverse pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulle quali fondava il ragionamento (Cass. S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239; cfr. anche Cass. S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; Cass. S.U. ord. 11.2.2003 n. 2060, Cass. S.U. 12-04-2012, n. 5765); ¹³ Cass. civ. Sez. Unite Ord., 27/12/2011, n. 28811: In conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione;

di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

Infine, per la prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio – cd. attività di hosting – l'art. 16 del citato provvedimento legislativo esclude la responsabilità del prestatore a condizione che: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Pertanto, in ragione della diversità dei servizi forniti, è possibile differenziare tra prestatori di mero trasporto (mere conduit), i quali si limitano a fornire un accesso alla rete di comunicazione o a trasmettere le informazioni fornite dagli utenti, prestatori di servizi di memorizzazione temporanea (caching), la cui attività è solo funzionale a rendere più efficace l'invio delle informazioni agli altri utenti della rete, e le prestazioni di hosting che, viceversa, memorizzano le informazioni in modo permanente per la successiva ed illimitata condivisione tra gli utenti del servizio.

Per tutti vale la regola posta dall'art.

17 del Dlgs. 70 del 2003: nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, che replica quanto posto a livello comunitario (art. 15, Dir. 2000/31/CE).

Fatte queste premesse, per le condotte di diffamazione comunemente ospitate sulle piattaforme di social network, occorre riferirsi alle attività di hosting che, come detto, sono esenti da responsabilità, sempre che non siano effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non siano al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione. Ed inoltre, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agiscano immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Su tali aspetti, i Giudici del Tribunale di Roma hanno precisato che 'le due ipotesi prese in considerazione dalla disposizione di legge sono tra loro alternative, nel senso che è sufficiente che non ricorra anche una sola di esse affinché il provider non sia esente da responsabilità'.

E ciò hanno postulato sulla base dell'interpretazione del dato normativo suindicato offerta dalla Corte di Giustizia Europea.

In particolare, come si legge nella pronuncia oggetto di analisi 'la CGUE ha affermato che, anche in riferimento al semplice prestatore di un servizio dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio medesimo (cd. hosting passivo), va esclusa l'esenzione di responsabilità prevista dall'art. 14 della, Direttiva, 31/2000

quando lo stesso "dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detti destinatari abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi", così sancendo il principio secondo il quale la conoscenza, comunque acquisita (non solo se conosciuta tramite le autorità competenti o a seguito di esplicita diffida del titolare dei diritti) dell'illiceità dei dati memorizzati fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del prestatore di servizi (sentenza del 23.03.2010, relativa alle Cause riunite da C-236/08 a C-238/08 - Google cs. Louis Vuitton)'.
Pertanto, per fondare la responsabilità civile del provider non è necessario che la notizia circa la natura illecita di determinati dati su internet provenga da fonte qualificata (la Autorità giudiziaria o investigativa). E' sufficiente la conoscenza della illiceità, per come rappresentata anche dalla parte danneggiata, affinché scaturisca l'onere di rimozione del dato diffamatorio o la disabilitazione dell'accesso dell'utente segnalato.

Conseguentemente, la eventuale inerzia è fonte di responsabilità extracontrattuale.¹⁴

Ricostruita in tal modo la responsabilità del provider, fondata sulla effettiva conoscenza dei contenuti illeciti, il Tribunale di Roma arriva a ritenere del tutto irrilevante la differenza tra la figura dell'hosting provider attivo (il cd. content provider che interviene per utilizzare i contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti) e quella dell'hosting provider passivo. Anche su costui, nel momento in cui apprende del contenuto illecito di un dato che ha memorizzato, incombe l'onere della rimozione del materiale illecito.

Trasferendo queste argomentazioni sul piano della mediazione, nelle ipotesi di controversie inerenti con-

¹⁴ Scrive il Tribunale di Roma: La conoscenza dell'illiceità dei dati memorizzati, comunque acquisita (anche mediante un'informazione fornita dalla persona lesa), fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del prestatore di servizi... Applicando il principio delineato dalla Corte di Giustizia sopra richiamato si deve, quindi, ritenere che l'effettiva conoscenza del provider - ancorché acquisita ex post - della natura illecita dei contenuti caricati sui propri server è sufficiente ad integrare la responsabilità di quest'ultimo, non essendo necessario attendere un provvedimento di rimozione emanato da una pubblica autorità, come infondatamente sostenuto dalle convenute. L'inerzia protratta in modo ingiustificato è sempre fonte di responsabilità, indipendentemente ed ancor prima dall'esistenza di un ordine dell'Autorità, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia.

dotte di diffamazione sarà dunque attivabile il procedimento anche nei confronti dei provider per il contenuto illecito dei materiali ospitati sulle piattaforme social da loro gestite, laddove siano risultati inerti innanzi alle diffide loro inoltrate delle parti danneggiate.

4. La mediazione quale luogo di risoluzione delle controversie in tema di diffamazione.

Come già accennato nei paragrafi precedenti, il Dlgs. 28/2010 – art. 5 – stabilisce che per le controversie in materia di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, la parte che intende esercitare l'azione in giudizio deve necessariamente esperire in via preliminare il procedimento di mediazione.

Si è sostenuto che il procedimento di mediazione, nel quadro di insieme legislativo, lungi dall'assumere una mera funzione formale, assurge a buon diritto a luogo preferenziale per la risoluzione delle controversie.¹⁵

Diversi sono gli indicatori che fanno propendere verso tale affermazione. In effetti, il mancato approdo conciliativo espone la risoluzione della controversia in materia di diffamazione ad un giudizio, i cui tempi e costi possono dirsi del tutto insostenibili.

Con una durata media di quasi 8 anni per i tre gradi di giudizio – con tutti i costi ad esso connessi, tra contributi di accesso ai riti ed onorari professionali – può a ragione ritenersi che la soluzione processuale non risulta conveniente, né per l'attore, né per il convenuto. Entrambi, infatti saranno esposti alle lungaggini ed ai costi del processo. Inoltre, per le caratteristiche del re-

ato di diffamazione, anche un eventuale accoglimento della domanda, intervenendo a distanza di diversi anni dal fatto, potrebbe rivelarsi del tutto infruttuoso, avendo oramai la notizia diffamatoria ampiamente diffuso i suoi effetti.

Dal lato del convenuto, vi sarebbe un aggravio significativo in termini di entità del risarcimento dei danni. Lo scenario non muta neanche qualora si attivasse, in luogo di quella civile, direttamente la sede penale con la presentazione di un atto di querela e successiva costituzione di parte civile nell'ipotesi di rinvio a giudizio. Anche in tal caso, stante la durata media di un processo penale (dalle indagini preliminari alla Cassazione) in oltre 1000 giorni, la parte lesa vedrebbe in ogni caso vanificata ogni esigenza e garanzia di effettivo ristoro.

A ciò si aggiunga, che in sede penale non sempre è possibile agire nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero essere coinvolti nel procedimento di mediazione.

Ad esempio, i prestatori dei servizi dell'informatica – che nell'ipotesi sopra analizzata venivano riconosciuti responsabili civili per le diffamazioni on line da loro 'ospitate' – non potrebbero essere imputati per le condotte di reato ascritte agli utenti della rete.

Infatti, in sede penale vige il principio della responsabilità personale, salvo i casi di responsabilità oggettiva che devono essere tassativamente previsti dalla legge¹⁶.

Tipico è il caso dei reati commessi col mezzo della stampa: in tali ipotesi, ai sensi dell'art. 57 c.p. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena

stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Analoga previsione non v'è per gli internet services provider.

Peraltro, sempre soffermandosi nell'ambito del procedimento penale, difficilmente potrebbero attivarsi misure urgenti – come il sequestro o la rimozione del contenuto diffamatorio- a tutela della parte lesa, attesa la difficile praticabilità per la Polizia Postale di risalire, tramite l'internet protocol, all'effettivo utente della rete. Sul punto, come detto, deve registrarsi un forte riluttanza da parte delle società estere proprietarie dei maggiori e più noti social network a fornire i dati degli utenti nei casi di diffamazione, e ciò per il fatto che tale reato non viene considerato di particolare allarme sociale o sintomo di reati più gravi contro le istituzioni pubbliche.

Orbene, questi sono solo alcuni dei motivi per i quali risulta preferibile affrontare e risolvere la controversia in sede di mediazione.

Su tutti, però, deve prevalere una nuova cultura giuridica, che guardi alle soluzioni alternative al giudizio quale risposta adeguata ed efficiente alla domanda di giustizia, e allo stesso tempo duttile strumento per sminuire i continui rischi di ipertrofia e conseguente irragionevole durata del contenzioso

¹⁵ Trib. Pavia Ordinanza, 26-09-2016 Il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all'incontro preliminare informativo che normalmente non è mediazione attiva, ma è necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare e dei rispettivi difensori; ¹⁶ Art. 42, comma 3, c.p.: la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

L' utilità della mediazione anche in rapporto alla consulenza tecnica: le conferme della legge n. 96/2017 e lo stato della giurisprudenza.

a cura di
Andrea Martino

SOMMARIO _ 1. Linee evolutive della mediazione; 2. Le caratteristiche principali della mediazione; 3. La consulenza tecnica.

1. Linee evolutive della mediazione

La mediazione è un istituto giuridico sorto con l'intento di deflazionare il carico di lavoro gravante sugli uffici giudicanti, mediante l'introduzione di un preventivo procedimento extra giurisdizionale.

Le sue radici possono individuarsi nel diritto comunitario, soprattutto a partire dagli anni '90 in poi, con la raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, con cui la Commissione Europea, seppur nella particolare materia del diritto dei consumatori, cominciò a riporre l'attenzione sugli strumenti alternativi di soluzione delle controversie, con l'iniziale obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui doveva essere garantita la libera circolazione delle persone.

Entro tali termini, durante il Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 ed il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 fu evidenziata l'importanza delle soluzioni extragiudiziali delle controversie, anche al fine di garantire un migliore accesso alla giustizia, considerato quale diritto fondamentale ex art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Su tali premesse, si fonda la successiva Direttiva 2008/52/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che, per la prima volta, in tema di Alternative Dispute Resolution (ADR), introduce l'istituto della mediazione, definendola all'art. 3 come "un procedimento strutturato (omissis) dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato".

La suddetta direttiva venne, quindi, recepita dall'ordinamento italiano per mezzo dell'emanazione di una delega contenuta nell'art. 60 della legge n. 69/2009, attuata con il Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28.

Tale Decreto si poneva proprio l'obiettivo di deflazionare le azioni in giudizio e di diffondere la cultura del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo ordinario.

La disciplina individuava, accanto alla mediazione facoltativa, esperibile da chiunque (art. 2), alcune ipotesi di mediazione obbligatoria prevista a pena d'improcedibilità (art. 8); con riguardo al procedimento in generale, poi, era previsto che il regolamento poteva essere predisposto dai singoli organismi di mediazione.

La disciplina della mediazione era, quindi, individuata mediante una fonte comunitaria, una legislativa ed una regolamentare.

La modalità con cui venne recepita la Direttiva 2008/52/CE è stata, però, stigmatizzata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2012, che evidenziò la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., laddove si stabiliva l'obbligatorietà della mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale con lo strumento del decreto legislativo, in mancanza di un'apposita delega in tal senso da parte della legge.

Per tale ragione, la mediazione ricevette successivamente un nuovo impulso ad opera del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 (cosiddetto Decreto del Fare) convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, il quale dettò una disciplina più esaustiva dell'istituto, prevedendo, però, per le ipotesi di mediazione obbligatoria, una durata massima di quattro anni successivi alla data di entrata in vigore dello stesso (art. 5 del decreto legislativo). Da ultimo, la mediazione ha ricevuto la sua consacrazione con l'art. 11-ter D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 che, modificando il citato art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 elimina definitivamente il carattere temporaneo dell'istituto.

Tale scelta ha anche ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con la recentissima sentenza n. 97 del 18 aprile 2019, ha dichiarato infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 1, lettera b), del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, che inserisce il comma 1-bis all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), e dell'art. 84, comma 1, lettera i), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis, secondo periodo, all'art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, con riguardo alla disciplina della mediazione obbligatoria e del pagamento delle spese processuali nel caso di mancata ingiustificata partecipazione alla stessa.

Il Legislatore, prima e la Consulta, poi, sono, quindi, intervenuti dando nuova linfa alla mediazione che assume, oggi, rilievo strutturale nell'ordinamento giuridico.

2. Le caratteristiche principali della mediazione.

L'istituto della mediazione si presenta, oggi, come la sintesi della disciplina originaria, integrata da quella intervenuta successivamente come da ultimo confermata dalla legge 96/2017.

In particolare, essa si fonda sui principi di imparzialità del mediatore (Art.1), segretezza (Art. 3, 9 e 10) e libertà delle forme (Art.3) ed è volta alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, avendo come obiettivo un effetto deflattivo delle azioni in giudizio e di diffusione della cultura del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo ordinario.

L'art. 3 della direttiva definisce la mediazione come "un procedimento strutturato (omissis) dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedi-

mento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato".

La ratio sta nell'intenzione di fornire una risoluzione extragiudiziale, conveniente e rapida, delle controversie su indicate attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti con la ferma convinzione che gli accordi, risultanti dalla mediazione, abbiano maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservino più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti.

La stessa direttiva, forse riconoscendo che gli accordi non sempre vengono volontariamente rispettati, incentiva la possibilità di omologare l'esito di una mediazione, facendolo diventare titolo esecutivo attraverso un procedimento di verifica e ratifica da parte del giudice nazionale (art.6 Dir. 52/2008).

La mediazione, ai sensi dell'art. 2 della citata Direttiva può essere esperita da chiunque e si distingue in facoltativa ed obbligatoria; quest'ultima ai sensi dell'art. 5 (come confermato dalla legge 96/2017) costituisce «condizione di procedibilità della domanda giudiziale», atteggiandosi pertanto, nella sostanza, a condizione di accesso alla tutela giurisdizionale e rileva nelle controversie «in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari».

Entro tali termini, l'utilità della mediazione consiste nell'addivenire ad una soluzione della controversia sorta ottimizzando tempi e costi e la sua crescente importanza quale metodo di Alternative Dispute Resolution è testimoniata dalla maggiore attenzione che di recente questa ha assunto agli occhi della giurisprudenza, anche per ciò che concerne il valore e la portata della consulenza tecnica esperita in mediazione.

3. La consulenza tecnica.

La consulenza tecnica con l'entrata in vigore del Decreto legislativo, 04/03/2010 n. 28, così come aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96 e dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", ha assunto rilievo centrale anche all'interno della mediazione oltre che del procedimento giurisdizionale.

Questa, infatti, trae origine nell'ambito giudiziario e consiste in una valutazione specifica richiesta dal Giudice ed affidata ad un esperto, competente nella materia oggetto dell'indagine, in modo tale che effettui una analisi approfondita e fornisca una valutazione tecnica dei fatti in causa, trasferendo al Giudice tutte le informazioni utili alla sua decisione.

Il C.T.U., dunque, in generale, viene in gioco quando un soggetto giudicante non può fare a meno di conoscere la sussistenza o meno di determinati fatti, per raggiungere le finalità di giustizia che gli sono proprie.

Sebbene sia pacifico che il giudice, peritus peritorum, è libero nella valutazione e nell'apprezzamento dei risultati raggiunti dal consulente, in giurisprudenza comunemente si riconosce che, quando si conforma ai risultati della consulenza, il giudice non è tenuto a motivare in modo analitico il percorso logico seguito nel merito delle questioni trattate in C.T.U., ma è sufficiente che motivi le ragioni per cui la ritiene attendibile (Cass., n. 3191 del 2006; Cass., n. 10668 del 2005; Cass., n. 4140 del 2003; Cass., n. 2486 del 2001); diversamente, quando intende discostarsi dai risultati della CTU, egli è tenuto a motivare adeguatamente e specificamente le sue valutazioni, essendo insufficiente il richiamo generico di principi tecnici dei quali non sia indicata la fonte e non verificabili nella

loro congruità ed esattezza (Cass., n. 14849 del 2004; Cass., n. 13863 del 1999; Cass., n. 3551 del 1998; Cass., n. 10816 del 2003).

La rilevanza della CTU nel procedimento di mediazione trae la sua fonte nell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 28/2010 il quale prevede al primo comma che "l'organismo di conciliazione nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può nominare uno o più mediatori ausiliari" e, nel quarto comma, specifica che "il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali".

Sussiste, quindi, la possibilità che si aggiunga al tavolo di mediazione la figura del consulente tecnico, anch'egli terzo ed imparziale come il Mediatore, che assume un ruolo peculiare prestando la propria opera nel fornire risposta ai quesiti tecnici a lui posti.

Sul punto, è orientamento ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "va affermata la ammissibilità e l'utilizzabilità della relazione dell'esperto esterno nominato durante la procedura di mediazione nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione. I risultati della relazione sono liberamente e validamente contestabili dalle parti in ogni contesto (mediazione e processo) e - il nostro ordinamento conoscendo ed autorizzando le prove atipiche, purché siano rispettati alcuni fondamentali principi dell'ordinamento stesso (e fra questi principalmente quello del contraddittorio) - il giudice potrà utilizzare tale relazione secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti" (cfr. Trib. Roma, 17 marzo 2014).

La positività della CTU in mediazione può inoltre essere apprezzata anche analizzando la portata che la stessa assume agli occhi della giurisprudenza che, prendendo le mosse dal procedimento giudiziario, afferma: "il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti

(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche" (Ex multis, vd Cassazione civile, sez. 3, 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass., n. 2802 del 2000; Cass. n. 9060 del 2003).

Da quanto osservato, devono, quindi, distinguersi due diverse tipologie di consulenza tecnica:

a) quella c.d. percipiente, che ha natura di fonte di acquisizione della prova in quanto con essa il consulente acquisisce elementi e dati che precedentemente non facevano parte del materiale probatorio della causa, costituendo a ciò ostacolo la necessità (o la utilità) di specifiche doti e conoscenze tecniche ovvero di mezzi e di apparecchiature particolari non a disposizione del giudice;

b) quella c.d. deducente, che ha per oggetto la valutazione di fatti, elementi e cose già presenti ed acquisiti al patrimonio istruttorio della causa. Riportando tali concetti nel procedimento di mediazione, si può desumere l'assenza di impedimenti giuridici all'utilizzo della relazione peritale al di fuori della mediazione e specificamente nella causa che può seguire (o proseguire), così come l'assenza di qualsiasi reale contrasto con le norme e la disciplina legale di tale istituto.

Viceversa l'attività del consulente in mediazione, all'esito degli accertamenti che compie, si estrinseca nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici; la sua valutazione deve essere prettamente tecnica non potendo egli raccogliere e riportare dichiarazioni delle parti o informazioni provenienti dalle stesse.

In tal senso, la CTU esperita in mediazione ben può essere utilizzata nell'eventuale e futuro procedimento giudiziale.

Nessuna norma del decreto legislativo n. 28/2010, infatti, fa divieto dell'utilizzo nella causa della relazione dell'esperto, fermo restando il ge-

nerale obbligo di riservatezza anche del consulente, come di tutti gli altri soggetti che intervengono nel procedimento.

La conferma di quanto sostenuto si ricava dall'ultima parte dell'articolo 10 primo comma che fa salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni., dal quale a contrario si deduce che il consenso per l'utilizzazione in ambito diverso dal procedimento di mediazione all'interno del quale (le dichiarazioni) sono emerse è necessario solo per le dichiarazioni delle parti.

In altre parole, sono inutilizzabili esclusivamente le dichiarazioni delle parti, di cui le informazioni sono solo uno dei possibili contenuti, mentre non esistono impedimenti giuridici all'utilizzo della relazione peritale al di fuori della mediazione ed in particolare nella causa che può seguire o proseguire (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza 17/03/2014; Tribunale di Roma, ordinanza 16/07/2015; Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 22/12/2015; Tribunale di Roma, ordinanza 04/04/2016).

Emerge, allora, che l'opera del consulente tecnico trova la sua utilità oltre che nel procedimento di mediazione, anche nel successivo giudizio, purché siano rispettate due regole fondamentali: il rispetto del contraddittorio e l'esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione.

Orbene, la relazione dell'esperto nominato in mediazione, nel caso di insuccesso della stessa (che ben può concludersi positivamente a seguito della CTU), può comunque esser di valido utilizzo nel corso del successivo giudizio per offrire al giudice argomenti ed elementi utili di formazione della decisione ovvero anche per costituire il fondamento conoscitivo ed il supporto motivazionale (più o meno espresso) della proposta del giudice ai sensi dell'articolo 185 bis codice procedura civile.

Ne consegue che il giudice potrà utilizzare tale relazione "secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti per trarne argomenti ed elementi

utili di formazione del suo giudizio ovvero per costituire il fondamento conoscitivo ed il supporto motivazionale (più o meno espresso) della proposta del giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc” (In tal senso cfr. Trib. Roma, 17 marzo 2014).

Proprio con riferimento alla CTU in mediazione, la recente giurisprudenza accoglie favorevolmente tali perizie, addirittura incoraggiandole e suggerendo alle parti di ricorrervi in alternativa alla nomina del C.T.U. nel corso di un procedimento ex art. 696 bis codice procedura civile.

In conclusione, oggi, la mediazione, per il Legislatore come per la giurisprudenza, rappresenta uno strumento che, anche attraverso l'eventuale esperimento della consulenza tecnica, assume sempre più un ruolo di rilievo centrale nella risoluzione delle controversie, con evidente beneficio per le parti coinvolte, sia in termini di efficacia, sia in termini di riduzione di tempi e di costi.

La giurisprudenza sulle locazioni commerciali nell'emergenza COVID-19

a cura di
Valeria Manzo

Avvocato.

SOMMARIO 1. Premessa; 2. Gli artt. 65 del D.L. n. 18/2020 e 1464 c.c.; 3. La pronuncia del Tribunale di Venezia del 28 luglio 2020; 4. L'ordinanza resa dal Tribunale di Catania il 30 luglio 2020; 5. La Relazione tematica n. 56 della Suprema Corte di Cassazione.

1. Premessa

L'impatto che le misure di contenimento imposte dal Governo durante il primo periodo di diffusione del COVID-19 hanno avuto sulle attività commerciali esercitate da imprenditori in immobili concessi loro in locazione (laddove all'interdizione lavorativa ed alla conseguente perdita di guadagni è rimasto inalterato l'obbligo di corresponsione del canone di locazione) è stato molto severo. L'impossibilità di esercitare l'attività commerciale per la quale era stata a suo tempo conclusa la locazione, ha dato vita ad una considerevole sperequazione tra le prestazioni e, dunque, ad uno squilibrio del sinallagma contrattuale, anche tenuto conto che il conduttore, pur non potendo esercitare la propria attività economica, ha conservato l'interesse a mantenere la detenzione dell'immobile locato (includere le merci ivi depositate). Se lo shock economico da pandemia ha messo in risalto due problematiche interconnesse quali la gestione delle sopravvenienze perturbative dell'equilibrio originario delle prestazioni contrattuali ed i correlati rimedi di natura legale e convenzionale¹, tra gli operatori del diritto è stata

avvertita l'esigenza d'individuare, all'interno del sistema normativo, delle disposizioni che consentissero di contemperare le esigenze di entrambe le parti del rapporto locatizio.

2. Gli artt. 65 del D.L. n. 18/2020 e 1464 c.c.

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 18/2020, agli esercenti attività d'impresa è stato riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1². Tale disposizione non è oggettivamente soddisfattiva per i seguenti tre ordini di motivi:

- estrema limitatezza sotto il profilo temporale;
- non applicabilità a servizi ed attività produttive esercitati in immobili rientranti in categorie catastali diverse, quali, ad esempio, quelli con destinazione D³;
- inidoneità della semplice attribuzione di un credito d'imposta (che presuppone, comunque, il pagamento integrale del canone) a risolvere i problemi dei costi che

l'imprenditore è tenuto a sopportare senza poter svolgere la propria attività, il tutto considerando che il canone di locazione costituisce, a sua volta, una legittima (ed in taluni casi fondamentale) fonte di reddito per i proprietari degli immobili. Nello scenario delineato quali sono, dunque, le soluzioni volte a comporre un equo bilanciamento dei contrapposti interessi? Ad una prima soluzione di tipo giurisdizionale raggiunta attraverso il ricorso prima alla mediazione e poi all'autorità giudiziaria; se ne contrappone una seconda di tipo stragiudiziale, volta a comporre il contrasto mediante il ricorso ad attività di natura conciliativa e transattiva. Partendo dalle possibili soluzioni giurisdizionali, deve considerarsi che, con la stipula di un contratto di locazione, le parti raggiungono un accordo che realizza, mediante la determinazione di un canone⁴, un contemperamento delle reciproche esigenze che dà luogo ad un equilibrato assetto sinallagmatico delle prestazioni. Avendo la situazione epidemiologica in atto profondamente alterato l'equilibrio cristallizzato nelle clausole contrattuali, occorre ricercare un meccanismo normativo capace di ricondurre ad equità le reciproche prestazioni. Non essendo riscontrabile un

¹ Ex multis Benedetti-Natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, in www.dirittobancario.it, 25 marzo 2020; Scognamiglio, L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, in www.giustiziavivile.com, 15 aprile 2020; Maffei, Problemi dei contratti nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in www.giustiziavivile.com, 10 aprile 2020; Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus", in www.giustiziavivile.com, 17 marzo 2020; Santagata, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti, in www.giustiziavivile.com, 17 aprile 2020; Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia, in www.giustiziavivile.com, 31 marzo 2020; ² Indicante in maniera specifica i negozi e le botteghe; ³ Indicante immobili speciali a destinazione produttiva o terziaria come fabbriche, teatri, cinema, banche, ospedali, ecc.; ⁴ il cui importo è concordato tenendo conto delle caratteristiche dell'immobile e delle necessità del conduttore.

comportamento “colpevole” di una delle parti del contratto, deve escludersi, a priori, l'applicabilità delle norme in materia d'inadempimento. Nella situazione emergenziale in atto, l'impossibilità di utilizzare l'immobile per le finalità cui era stato destinato è derivata da provvedimenti amministrativi di portata generale e normativa, in ordine ai quali non appaiono ipotizzabili responsabilità di alcun tipo a carico di nessuna delle parti. L'impossibilità di addebitare al locatore la responsabilità per la situazione, consente di ritenere applicabile l'art. 1464 c.c.⁵ a norma del quale “quando la prestazione di una parte è diventata solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”. Orbene, acclarato come l'unico rimedio esperibile dal conduttore al fine di ripristinare la coerenza tra le prestazioni è quello previsto dal succitato articolo, deve verificarsi come lo stesso possa essere esercitato. Tre sono le opzioni tra le quali il conduttore può operare la propria scelta:

--- inviare una comunicazione formale al locatore dichiarando di volersi avvalere della facoltà di riduzione della propria prestazione in virtù della permanente efficacia dei provvedimenti limitativi dell'attività commerciale/produttiva;

--- adire direttamente l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento della minore possibilità di fruizione dell'immobile e la conseguente riduzione del canone ex art. 1464 c.c.;

--- limitarsi a corrispondere i canoni in una misura ridotta, da egli stesso ritenuta congrua. In tal caso, tuttavia, il locatore che non intenda accettare tale riduzione potrà agire in giudizio al fine di ottenere una sentenza di risoluzione per ina-

dempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e la condanna del conduttore a corrispondere l'intero canone. In questo contesto emergenziale, avvocati, commercialisti e consulenti sono chiamati a cercare soluzioni conciliative che adeguino i canoni al mutato quadro economico e finanziario, aiutando le parti a rinnovare il rapporto di reciproca fiducia, che appianerà anche le future divergenze, recuperando di quel rapporto umano che troppo spesso viene dimenticato.

3. La pronuncia del Tribunale di Venezia del 28 luglio 2020

Il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza del 28 luglio 2020, ha rigettato la richiesta di rilascio ex art. 665 c.p.c., formulata nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, rinviando alla successiva fase di merito la determinazione del canone effettivamente dovuto per i mesi durante i quali il conduttore, che aveva subito la chiusura della propria attività, non aveva corrisposto le somme contrattualmente pattuite. Il percorso argomentativo del Giudice muovendo dalla duplice constatazione che:

--- in caso di blocco dell'attività commerciale derivante da provvedimenti normativi d'imperio, non si verifica un'impossibilità totale della prestazione a carico del locatore, giacché il conduttore, anche se non può svolgere la propria attività, continua comunque a mantenere la detenzione dell'immobile;

--- tale impossibilità parziale è di natura transitoria, in quanto destinata a venir meno con la ripresa delle attività commerciali, giunge a ritenere, richiamando l'art. 91 del D.L. n. 18/2020⁶, come il dedotto inadempimento dell'obbliga-

zione di pagamento del canone non sia dovuta alla volontà del conduttore, bensì all'effettiva contingenza derivante dall'emergenza sanitaria e dalla connessa normativa restrittiva. Mettendo in discussione i presupposti richiesti dalla legge al fine di pronunciare una risoluzione per inadempimento del conduttore, il Tribunale non si limita a rigettare la domanda di convalida di sfratto e di concessione dell'ordinanza di rilascio provvisoria, ma dispone la prosecuzione del procedimento volto a ridurre il canone dovuto, in virtù della dedotta impossibilità parziale. Tale deduzione comporta, ai sensi dell'art. 1464 c.c., la necessità di ampliare l'oggetto del giudizio al fine di ottenere una pronuncia che determini il nuovo corrispettivo dovuto non solo in relazione al periodo durante il quale ha operato il lockdown imposto dal Governo, bensì anche al periodo successivo stante lo stravolgimento del rapporto sinallagmatico originario conseguente al mutato pandemico quadro economico e commerciale.

Così operando, l'Autorità Giudiziaria ha seguito un orientamento che dovrebbe indurre locatori e conduttori a recuperare il loro rapporto umano ed individuare, sulla base del generale obbligo di reciproca buona fede, una riduzione del canone originario che adegui la pattuizione alla forzata nuova realtà.

4. L'ordinanza resa dal Tribunale di Catania il 30 luglio 2020

Nel caso all'esame del Tribunale siciliano, le parti avevano stipulato un contratto di locazione per l'esercizio di un'attività alberghiera; il locatore aveva intimato lo sfratto per morosità in relazione ai canoni maturati per i mesi da marzo a giugno

⁵ Rubricato “Impossibilità parziale”; ⁶ Rubricato “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” a norma del quale: “1. All'articolo 3 del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” - All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L'erogazione dell'anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice.”.

del 2020 e l'intimato si costituiva in giudizio spiegando una domanda riconvenzionale volta alla riduzione del canone locativo in applicazione dell'art. 1464 c.c. ed offrendo, alla prima udienza, un importo che, pur non corrispondendo ai canoni maturati e non pagati, era di consistente valore economico. Il locatore, dal proprio canto, insisteva nel dedotto inadempimento, rifiutava l'offerta banco iudicis e chiedeva l'adozione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. Con l'ordinanza in esame, il Giudice, nel rigettare la richiesta di rilascio, propone un'interessante lettura della disposizione di cui all'art. 91 del D.L. n. 18/2020 che consente di valutare il rispetto delle misure di contenimento ai fini dell'esclusione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti. Secondo l'interpretazione fornita dal Decidente, tale norma incide nella valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore in relazione alla domanda di risoluzione del contratto. Viene, in tal modo, ad aprirsi una strada che, seppur non prevista espressamente nella normativa straordinaria, --- è coerente con i principi generali, che impongono di valutare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto; --- ed armonizza il sistema generale delle tutele concesse al debitore inadempiente con quello, specifico, dettato mediante la decretazione d'emergenza. Il Tribunale giunge a bilanciare correttamente gli interessi in gioco, lasciando integra la possibilità di dichiarare la risoluzione del contratto laddove ne sussistano i presupposti, ma consentendo l'ingresso e la valutazione nel processo di tutte quelle circostanze, indiscutibilmente esistenti in un'ottica di equità sostanziale, che abbiano causato l'inadempimento del conduttore.

5. La Relazione tematica n. 56 della Suprema Corte di Cassazione

L'emergenza pandemica in atto ben potrebbe condurre ad aprire una breccia nella formalistica lettura della regola pacta sunt servanda di cui all'art. 1372 c.c. suggerendo un contenimento con il principio del rebus sic stantibus allorquando per effetto di

accadimenti successivi alla stipulazione del contratto ed estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato.

La Corte di Cassazione, con la Relazione tematica n. 56 dell'8 luglio 2020⁷, prende posizione in relazione alla quaestio del mancato pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale in conseguenza della crisi economica generata dalla pandemia invitando a "conservare i rapporti contrattuali esistenti" bilanciando adeguatamente l'economia, l'equilibrio del contratto e la buona fede dei contraenti.

Oggetto di riflessione del Supremo Consesso è se l'eventuale impossibilità di pagare l'affitto (divenuto eccessivamente oneroso) dovuta a mancanza di liquidità finanziaria e accentuata dalla chiusura obbligatoria dei locali e dalla recessione economica in corso ed a venire, possa considerarsi quale condizione permanente⁸.

Se è vero che nella natura stessa dei rapporti contrattuali locatizi rientra il c.d. "rischio di impresa", mai come nella situazione emergenziale in atto si rende necessario far prevalere il "buon senso", prevedendo un meccanismo volto a far trovare un accordo tra le parti in privato cercando di riequilibrare il rapporto sinallagmatico in conseguenza delle mutate condizioni, fermo rimanendo che in ipotesi di mancato accordo sarà il Giudice a determinare,

integrare e/o correggere il rapporto contrattuale diventato iniquo, sostituendosi ai contraenti, tramite una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso. Per gli Ermellini, diviene, pertanto, centrale l'attività di contrattazione delle parti volta alla rinegoziazione in buona fede preservando l'originario equilibrio contrattuale, rimodulandolo ed adeguandolo alle mutate esigenze.

⁷ Avente ad oggetto "Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale"; ⁸ Con l'inevitabile conseguenza di risolvere il rapporto contrattuale.

La mediazione come strumento deflattivo del contenzioso giudiziario: Focus sulle potenzialità della mediazione demandata

a cura di
Alessia Avolio

Mediatore Professionista iscritto presso l'Organismo di Mediazione Medi dell'ODCEC di Napoli – Dottore Commercialista.

SOMMARIO_ 1. La Mediazione civile – Profili generali, finalità e statistiche; 1.1 Tipologie di mediazioni; **2.** La Mediazione demandata – evoluzione normativa ed attuale disciplina.

1. La Mediazione civile – Profili generali, finalità e statistiche

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato ed integrato, in particolare, dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del fare) e dalle ulteriori disposizioni di legge che si sono succedute negli anni mira a consentire una risoluzione delle controversie al di fuori delle aule dei Tribunali.

La normativa di riferimento, nascendo negli Stati Uniti si evolve nei paesi di Common law, facendo parte della più ampia cerchia delle ADR – Alternative Dispute Resolution – ossia quel pacchetto di istituti che permette di valutare soluzioni condivise alle problematiche dei soggetti che scelgono di ricorrere a strumenti differenti dalla giurisdizione ordinaria.

Notevoli i risparmi per le Parti in termini di tempo – a norma di art. 6 comma 1 del DLgs i procedimenti devono concludersi nel termine di 3 mesi dalla data di deposito della istanza di mediazione – e di costi, tenuto conto che i procedimenti

ordinari giungono a sentenza dopo anni dall'inizio della Procedura.

In Italia l'introduzione della disciplina in oggetto è stata ispirata sin da subito da un chiaro intento deflattivo del contenzioso civile. In particolare la spinta ad adottare una specifica legislazione in materia ci è giunta dalla Comunità Europea, in particolare della direttiva comunitaria n.2008/52/CE del 21.05.2008 con la quale si sono dapprima regolamentate le mediazioni di natura transfrontaliera. Successivamente, come da disposizioni generali del Decreto 28/2010, ne è stato ampliato l'utilizzo “ per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”.¹ Il 21 marzo 2011 dunque entrava in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della Mediazione Civile, il quale si affianca alla riforma del Processo Civile ed al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui si è inteso intervenire nella fase di gestione dei contenziosi; l'obiettivo dichiarato della riforma è stato fin da subito raggiungere una riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, garantendo ai cittadini uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controver-

sie con tempi certi e costi contenuti. Dunque, nel caso insorga una controversia tra due o più Parti relativamente alle materie compiutamente elencate nell'art. 5 comma 1 del Decreto, concernenti condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è divenuta condizione necessaria per esercitare in giudizio la tutela dei propri diritti la preliminare proposizione di un tentativo di mediazione “mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.²

Questa formulazione, che attiene alla mediazione cosiddetta “obbligatoria”, non preclude le negoziazioni volontarie e altre tipologie di mediazione di cui si dirà nel prosieguo del presente articolo.

L'obbligatorietà del tentativo ha fatto sorgere inizialmente non pochi dubbi in merito alla efficacia dell'Istituto nella formulazione italiana; è infatti apparso difficilmente

¹ Cfr. Art. 2, comma 1, DLgs 28/2010; ² Cfr. Art. 4, comma 1, DLgs 28/2010;

perseguibile un accordo tra le Parti che potesse prescindere dalla loro volontà a priori di aprire una trattativa per addivenire ad una soluzione comune.

I dati forniti dal Ministero della Giustizia - Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - hanno tuttavia mostrato un trend positivo della diffusione della mediazione, in crescita costante dal 2010 fino all'ultimo rilevamento ufficiale, relativo ai dati del 2018³. Dalle 31.288 mediazioni del 2011 in materia obbligatoria si è passati nel 2018 ad oltre 105.000. Inoltre, si è avuto modo di verificare una riduzione delle iscrizioni in Tribunale per le materie che ricadono nell'ambito della mediazione obbligatoria e volontaria pari al 12%, confrontando l'annualità 2018 con quella 2013, in cui veniva re-introdotta in Italia la mediazione obbligatoria. Ulteriore stimolo alla mediazione - come si avrà modo di approfondire in seguito - si è avuto con riferimento alla mediazione cosiddetta demandata, passata in poco più di 5 anni da 700 casi nazionali a 21.508, con una incidenza pari al 14,8% delle mediazioni complessivamente praticate nel 2018.

Lo strumento della mediazione è apparso molto valido ed efficace quando le Parti hanno scelto di avvalersene - di comune accordo e liberamente -.

Resta ancora da migliorare invece la percentuale di accordo raggiunto in caso di mediazione obbligatoria, attestatosi nel 2018 al 26% dei Procedimenti iniziati, a fronte del 43% di successi della mediazione cosiddetta volontaria. Percentuali poco più elevate se si analizzano i dati aggregati delle mediazioni demandate: il 24% si è concluso con esito positivo in caso di procedimenti demandati su materie non obbligatorie. Valore che si attesta al 14% delle mediazioni per le quali sia stata eccepita dal Giudice la im-

procedibilità in quanto il giudizio è stato incardinato mancante del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

La sfida prossima degli operatori del settore appare dunque essere proprio questa: riuscire a portare su di un terreno comune e soddisfacente i soggetti che si trovino "costretti a tentare di mediare" per disposizione di legge. Far comprendere il reale vantaggio - in termini di efficienza - delle procedure alternative di risoluzione delle controversie, facendo leva sul dialogo e la cooperazione delle Parti quali elementi imprescindibili per ottenere beneficio comune ed un risparmio della procedura, sia in termini di tempi che di costi.

1.1. Tipologie di mediazioni

L'attività di mediazione definita all'art. 1, Lett. a) del Dlgs 28/2010 come "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;" verte, come si è avuto modo di indicare in precedenza, su diritti disponibili. Tali diritti, secondo l'ordinamento giuridico italiano, sono quelli che presentano un contenuto patrimoniale e, come tali, sono suscettibili di valutazione economica.

Ferma restando la tipologia di diritti che può essere oggetto di mediazione, rimangono da esaminare i rapporti con il processo; il decreto legislativo 28/2010 distingue sul punto tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria ex lege (o ante causam), quella facoltativa o volontaria e quella demandata dal giudice, cosiddetta delegata. A queste può sommarsi una quarta tipologia di mediazione concordata o consensuale, di natura pattizia, nei casi in cui un contratto/statuto/

regolamento/atto costitutivo contengano una clausola di rinvio alla mediazione o conciliazione quale automatismo azionato in caso di divergenze di opinioni - ad esempio - tra le Parti di un contratto o tra i soci di una azienda.

Le distinzioni tra le differenti tipologie di mediazione sono legate quindi all'obbligatorietà o meno di esperire il tentativo di mediazione ed al momento in cui sorge tale obbligo rispetto al giudizio.

Con riferimento alla mediazione di natura volontaria la stessa è perseguibile dalle Parti ogni volta che ci si trovi a contendere su diritti disponibili, anche al di fuori delle materie indicate nel richiamato comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 28/2010. Si è avuto già modo di indicare la crescente diffusione del tentativo di mediazione e le relative percentuali di accordi raggiunti, ove le Parti decidano di scegliere in maniera autonoma e senza costrizioni tale strada. Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria, infatti, hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto.

Come già espresso in precedenza, a norma di art. 5, comma 1 del Dlgs 28/2010, per alcune materie è invece obbligatorio far precedere la domanda giudiziale dall'esperimento del procedimento di mediazione (sul punto cfr. Par. 1, Ndr). Oggetto di obbligo è chiaramente il solo tentativo di mediazione, ben potendo le Parti comunque non addivenire ad alcun accordo, portando dunque la materia del contendere successivamente in Tribunale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza. In tale sede il giudice fissa in 15 giorni il termine entro il quale le Parti devono presentare domanda di mediazione presso un Organismo di mediazione accreditato, e fissa altresì la successiva udienza oltre il termine di durata massima della mediazione, fissato - come visto - in 3 mesi. Nei casi

³ Fonte DG stat "MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010 - STATISTICHE DEL 2018 INTERO PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE"; ¹³ Nel delineare le prestazioni delle pacienti, l'uso per il quale il bene viene dato in locazione viene espressamente richiamato sia al punto 2 dell'art. 1575 c.c., sia al nr. 1 dell'art. 1587 c.c.

in cui la mediazione è obbligatoria è comunque possibile richiedere al giudice i provvedimenti urgenti e cautelari. In particolare, non è necessario esperire il tentativo di mediazione obbligatorio nei casi dettagliatamente indicati all'art. 5, comma 4 ed in particolare:

- “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale.”

Secondo l'attuale assetto normativo, per la mediazione demandata bisogna far riferimento all'art. 5 comma 2 secondo il quale il giudice del procedimento civile, a prescindere dalla materia su cui verte la controversia e dalla fase del giudizio in corso - ben potendosi azionare anche in fase di appello -, ove ne ravvisi la utilità, può inviare la Parti in mediazione. Le peculiarità di tale istituto saranno valutate nel prosieguo del presente articolo.

2. La Mediazione demandata - evoluzione normativa ed attuale disciplina

Il DLgs 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 2 - nella sua disciplina

originaria prevedeva in corso di giudizio la possibilità per il Giudice di “invitare” le Parti ad effettuare un tentativo di mediazione. Tale formulazione lasciava dunque piena libertà ai soggetti destinatari dell'invito di aderire o meno alla mediazione, senza alcun obbligo di motivare l'eventuale rifiuto.

Apparve subito chiaro che in tale accezione la mediazione demandata perdeva tutta la sua efficacia, non potendo comportare alcuna modifica sostanziale all'andamento del giudizio, che sarebbe proseguito inalterato dopo il diniego delle Parti ad aderire all'offerta del Giudice. Inoltre i dati diffusi dal Ministero confermano come nel primo periodo furono proprio i Giudici a non incentivare la mediazione demandata, contribuendo dunque alla sua scarsissima diffusione iniziale. Nel 2010, a fronte dei 40.161 procedimenti di mediazione attivati, soltanto 700 furono su impulso dei giudici.

Una radicale trasformazione si è avuta invece dopo la modifica della normativa avvenuta con la promulgazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del c.d. “Decreto del fare”. L'art. 5 comma 2 del DLgs. 28/2010 viene integralmente rivisitato, sulla scorta delle Raccomandazioni all'Italia del Consiglio UE del 29 maggio 2013, per disporre - qualora il Giudice ne ravvisi le circostanze - un “invio” delle Parti in mediazione, che diventa dunque obbligo e condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Cambia radicalmente la natura della mediazione demandata - che diventa quindi attività obbligatoria e non più affidata alla libera scelta delle Parti - con una obbligatorietà che sorge per ordine del Giudice in qualunque controversia civile o commerciale, prescindendo dunque dalle materie di cui all'art. 5 comma 1, ed in qualunque momento del giudizio, anche in sede di Appello.

Come da norma di legge numerose sono le valutazioni preliminari del Giudice all'invio in mediazione; in primo luogo la “natura della causa”, oltre poi lo “stato dell'istru-

zione” ed il “comportamento delle parti”.

L'elemento della “natura della causa” si riferisce indubbiamente alla possibilità di tentare una conciliazione della materia portata in giudizio. Viene in rilievo, a questo proposito, la comune necessità che si tratti di causa inerente diritti disponibili e che sia relativa - come già visto - ad accordi di natura civile o commerciale.

Il parametro dello “stato dell'istruzione” è espressamente previsto dall'art. 5, comma 2 e comporta, invece, una valutazione da effettuare per ogni singolo contenzioso. Non è possibile, infatti, stabilire aprioristicamente se sia più opportuno ordinare alle Parti di procedere alla mediazione prima o dopo aver formulato le richieste istruttorie o prima o dopo aver assunto i mezzi di prova eventualmente richiesti. Giova infatti sottolineare che il ruolo del mediatore è totalmente differente rispetto a quello del Giudice, prescindendo il primo dai fatti di causa ed essendo invece concentrato sui punti di contatto e gli interessi comuni delle Parti per facilitare un accordo. Un Giudice che tenga conto di tale sostanziale differenza di ruoli potrebbe dunque non ritenere né utile né necessario - o addirittura controproducente - far avanzare la causa ed acquisire prove, potendo ben scegliere invece di demandare subito la controversia all'Organismo di mediazione, dando priorità ad una celere risoluzione del contenzioso rispetto che ad una ricostruzione minuziosa dei fatti. Altro elemento inerente lo stato di istruzione del giudizio che il Giudice potrebbe valutare ai fini della scelta di inviare in mediazione le Parti risulta essere la necessità di usufruire di una consulenza tecnica ed i relativi costi. Come si è già ribadito, il Mediatore potrà scegliere di portare le Parti su di un piano di accordo che non preveda una valutazione tecnica della materia del contendere - e dunque potrà scegliere di non avvalersi di CTU, con un sensibile risparmio di costi per le Parti in giudizio.

Infine l'ultimo parametro di scel-

ta del Giudice, il “comportamento delle parti”, comporta una valutazione relativa sia al comportamento processuale delle parti ed alla precedente attività difensiva svolta che alla disponibilità delle parti stesse a raggiungere un accordo.⁴

Il Giudice infatti potrebbe cogliere dallo studio degli atti o dal comportamento delle Parti e dei loro legali delle emergenti volontà conciliative, a volte anche non espressamente dichiarate. E’ in questi casi che la mediazione demandata ha le maggiori probabilità di successo, in quanto capace di cogliere delle potenzialità di accordo che il sistema giudiziario, così come oggi sviluppato ad oggi in Italia, non consente di assecondare nelle giuste modalità e tempistiche.

La previsione espressa dei tre criteri appena menzionati, non esclude che si possano prendere in considerazione anche altre circostanze, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, 2° comma, d.lgs. 28 cit., come ad esempio il modesto valore economico della causa o la semplicità della materia del contendere. In tutti questi casi infatti il raggiungimento di un accordo in 3 mesi è chiaramente vantaggioso per le Parti e per l’intero sistema giudiziario.

Ulteriore elemento di sostanziale novità rispetto alla originaria promulgazione della norma appare essere la previsione di una obbligatorietà della mediazione demandata e quindi di una “condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.”⁵ Balza subito all’occhio come tale formulazione possa far concretizzare un doppio esperimento di tentativo di mediazione; il primo – obbligatorio, come detto, per le materie di cui all’art. 5 comma 1 – prima della prima fase di giudizio ed un secondo, su invio del Giudice, successivo al primo grado del giudizio stesso. E’ ragionevole pensare che con l’incardinarsi del procedimento presso le aule di Tribunale ed, in particolare, dopo la prima fase dibattimentale giunta a definizione, gli scenari tra le Parti possano essere mutati e

dunque si possa giungere in mediazione con spirito diverso.

Nondimeno è ipotesi ricorrente che si modifichi in corso di Procedimento l’oggetto del contendere, o che possano essere chiamate in causa Parti ulteriori rispetto a quelle che originariamente hanno dato vita al giudizio, con conseguente variazione – in alcuni casi - anche del *petitum*.

In entrambe le ipotesi precedentemente descritte è il Giudice che – “fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”

Pertanto, anche nell’ipotesi di mediazione demandata, la durata totale del Procedimento dovrà essere ricompresa nei 3 mesi di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo. Alle Parti, a cui il Giudice obbligherà di svolgere un tentativo di mediazione, verrà assegnato dallo stesso il termine di 15 giorni per presentare la domanda ad un Organismo accreditato. Il termine di 15 giorni è valido sia per il ricorrente che per il convenuto; le Parti infatti sono contestualmente inviate in mediazione ed a nulla rileva il ruolo di attore o convenuti della lite ai fini del soggetto obbligato alla iscrizione della domanda presso un Organismo.

Allo stesso modo, laddove alla prima udienza fissata dal Giudice dopo i 3 mesi concessi di rinvio il tentativo non risulti esperito o concluso, sarà dato alle Parti tutte un nuovo termine per la successiva udienza in applicazione della regola stabilita dal comma 1 bis per la mediazione “obbligatoria”.

Una ultima nota in merito alla mediazione demandata riguarda l’effettività dello svolgimento del tentativo dinnanzi al Mediatore. L’art. 5, al comma 2bis del DLgs, prevede che “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo in-

contro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.”.

E’ evidente infatti che non un accordo sia tale solo le Parti tutte si sentono soddisfatte dal raggiungimento dello stesso, e che dunque solo esperire il tentativo possa essere obbligatorio, non certamente dover trovare anche l’accordo.

Tuttavia la recente giurisprudenza ha visto sempre più spesso i Giudici attenti a valutare come le Parti si siano poste rispetto alla mediazione demandata, se abbiano effettivamente cercato una conciliazione delle differenti posizioni o si siano banalmente limitate ad assecondare l’iter normativo, considerando di fatto la mediazione una “lunaggine” del procedimento giudiziario. In tale ultima ipotesi alcuni Giudici hanno fatto riferimento alla relazione del Mediatore per indirizzare il successivo giudizio, non potendo ovviamente valutare favorevolmente un atteggiamento fermo nelle proprie posizioni e dunque disinteressato alle richieste delle altre Parti manifestato in sede di risoluzione extragiudiziaria della controversia. In alcune recenti pronunzie nelle quali il Giudice ha inviato in mediazione, si è espressamente richiesto al Mediatore una fattiva collaborazione, nel redigere una relazione finale dettagliata, che potesse chiarire quali Parti abbiano assunto un atteggiamento ostativo. E’ primario obiettivo della mediazione infatti stabile un dialogo costruttivo e reale tra le Parti che renda dunque effettiva la mediazione stessa; sul punto appare opportuno citare una recente sentenza del 07.05.2019 del Tribunale di Firenze – III Sez. Civile – Giudice Dott. Ghelardini.

Difatti il Giudicante rileva che “OMISSIS... È infatti caratteristica essenziale della mediazione in generale quella di essere finalizzata ad instaurare o ripristinare un dialogo tra le parti che secondo l’*id quod plerumque accidit*, la prospettata intenzione di promuovere un giudizio (nella mediazione ante causam), ovvero, la pendenza dello

⁴ Cfr. Trib. Varese, ord. 11 gennaio 2013, in www.ilcaso.it; ⁵ Art. 5, comma 2, DLgs 28/2010;

stesso (nella mediazione su ordine del Giudice), normalmente interrompe.

Secondo un primo orientamento, che nella giurisprudenza di merito risulta recessivo (si v. Trib. Verona, 24.03.2014), al fine della procedibilità della domanda ex art. 5 comma 2-bis D.Lgs. n. 28 del 2010, il primo incontro di mediazione può avere carattere meramente informativo. Sin d'ora si segnala che tale orientamento ha trovato autorevole avallo da parte della Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019.

Secondo una diversa impostazione, la mediazione deve essere, invece, non solo informativa ma necessariamente effettiva ai fini della procedibilità della domanda (Trib. Firenze, ord. 19 marzo 2014-est. B.; Trib. Palermo, ord. 16.7.2014; Trib. Rimini, ord. 16.7.2014; Trib. Bologna, 16.10.2014; Trib. Cassino, 8.10.2014; Trib. Monza, 20.10.2014; Trib. Siracusa, 17.1.2015; Trib. Pavia, 9.3.2015; Trib. Milano, 7.5.2015; Trib. Milano, 27.4.2016; Trib. Roma, sent. 8554 del 28.04.2016; Trib. Busto Arsizio, 3.2.2016; Trib. Roma, sent. 23.02.2017 est. Monconi; C.d.A. Milano, sent. 10.05.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 6.04.2018- est. Bianco). Tale secondo orientamento, pur persistendo talune voci contrarie, si è ampiamente diffuso negli uffici di merito, così come si evince dalla Relazione del 17.1.2017 conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. G.A. sugli strumenti di degiurisdizionalizzazione (cfr. pagg. 28-29 della Relazione) e che si è occupata specificatamente, tra gli altri, dell'istituto della mediazione.... OMIS-SIS... “Altro orientamento, sempre a sostegno dell'effettività della mediazione, condiviso da questo Giudice, come già esplicitato chiaramente nell'ordinanza di invio in mediazione, ritiene invece che, già nel corso del primo incontro di mediazione, superata e conclusa la fase dedicata all'informativa delle

parti, si debba procedere ad effettiva mediazione (trattasi di linea interpretativa generalmente condivisa negli ultimi anni dai Giudici della III e V sez. civile di questo Ufficio, oltre che, ad es., da Trib. Pavia, ord. 26.09.2016; Trib. Siracusa, ord. 15.05.2018; Corte d'Appello Milano, Sent. 10.05.2017. Sul punto si veda anche, da ultimo, questo Tribunale sentenza 27.4.2019, est. Mazzevoli).

Il primo incontro di mediazione dovrebbe, quindi, avere natura essenzialmente “bifasica”, la prima informativa, sulle modalità e funzioni della mediazione, e la seconda di mediazione effettiva.

Il quadro normativo di riferimento, infatti, non sembra lasciar spazio per una distinzione in punto di avveramento della condizione di procedibilità che poggi sulla diversità dei due tipi di mediazione obbligatoria, ex lege (art. 5, comma 1-bis cit.) o ex officio (art. 5 comma 2 cit.). La disciplina della mediazione obbligatoria è regolata in modo unitario dall'art. 8, per quanto attiene al procedimento, e dall'art. 5, comma 2-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 per quanto attiene i presupposti di avveramento della condizione di procedibilità.”.

Di più, sempre più spesso i Giudici si sono spinti nelle loro recenti ordinanze a chiedere al Mediatore di formulare la propria proposta finale, anche laddove alcuna delle Parti ne abbia fatto richiesta⁶. E' facile pensare che, laddove la formulazione del mediatore sia stata aderente alla successiva decisione del Giudizio, di tale circostanza l'organismo giudicante ne abbia tenuto conto anche al fine della successiva liquidazione delle spese di giudizio. Difatti, a norma di art. 13 del Decreto in esame, laddove il contenuto della proposta di mediazione corrisponda integralmente alla decisione dell'Organo giudicante, quest'ultimo esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e condanna al pagamento delle spese di giudizio – sorte successiva-

mente a tale rifiuto - comprensive delle spese sostenute da controparte. Tale formulazione si estende altresì anche ai casi in cui la proposta formulata dal Mediatore non colliami integralmente con la definizione della causa ma ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” per le quali sarà comunque inibita alla Parte vincitrice la ripetizione delle spese di mediazione⁷.

⁶ Cfr. Tribunale di Napoli Nord – Giudice Dott. Rabuano – Sentenza del 06.04.2017; ⁷ Cfr. Sentenza n. 12712 del 14.05.2019- Cass. Civ.;

La Proposta di Conciliazione del Mediatore come strumento fondamentale di promozione della Mediazione.

a cura di
Roberto Iodice

Avvocato.

SOMMARIO 1. Ambito e limiti del contributo; 2. Sostegno della norma; 3. Sostegno della Giurisprudenza; 4. Considerazioni conclusive.

1. Ambito e limiti del contributo.

La promozione di sistemi di ADR costituisce il frutto di precise politiche dell'Unione Europea la quale, al fine di garantire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, anche in vista del buon funzionamento del mercato interno, ha sollecitato nei paesi membri lo sviluppo e l'adozione dei mezzi alternativi di risoluzione delle liti civili. L'UE ha dichiarato e ribadito:

- 1) che il processo giurisdizionale non è l'unico strumento a disposizione dei cittadini europei per ottenere giustizia;
- 2) che occorre promuovere uno "spazio giudiziario europeo" (cioè adottare una serie di misure comuni tese a migliorare l'efficienza delle procedure giudiziarie);
- 3) che è altrettanto doveroso incentivare nei paesi membri anche l'utilizzo di percorsi diversi (dal giudizio civile) per la definizione o composizione delle controversie in tempi più rapidi e con costi limitati.

In Italia:

1.- il Legislatore ha concepito il sistema ADR in generale (e la Media-Conciliazione in particolare) come sostegno al processo civile: un af-

fiancamento temporale delle misure ADR a misure di riforma sul processo civile spesso aventi carattere ripetutamente "emergenziale", previste cioè come strumenti per il miglioramento della rapidità e dell'efficienza dell'intero sistema giudiziario civile.

2.- L'assetto normativo delle ADR è caratterizzato da una estrema varietà degli strumenti disponibili. Le tipologie e le distinzioni sono molteplici: nel nostro sistema coesistono ADR a carattere generale e ADR di settore, procedure volontarie (che cioè rispondono a mere finalità di composizione bonaria della lite con risparmio di tempi e costi) e procedure obbligatorie (strutturate come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria e, pertanto, più evidentemente connotate da una ratio deflattiva del contenzioso giudiziario); ulteriore distinzione che si sta recentemente affermando è quella tra procedure connotate da un ruolo meramente tecnico dell'avvocato (assistenza/consulenza) e procedure connotate dal ruolo centrale dell'avvocato (negoziante assistita).

3a.- Nel sistema ADR assume una posizione a sé stante l'Arbitrato, che non rileva in questa sede.

3b.- Nel sistema ADR ha un ruolo centrale la Mediazione civile e commerciale regolata dal d.lgs.n.28 del 4 marzo 2010, in attuazione della Di-

rettiva 2008/52/CE. Il legislatore italiano ha affidato alla cd. mediazione finalizzata alla conciliazione il ruolo di perno nel sistema degli strumenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, operando un deciso cambio di passo nel senso della valorizzazione dei rimedi alternativi.

In quest'ambito la "Proposta di Conciliazione" del Mediatore si colloca in un'ottica di promozione dell'istituto della Mediazione.

2. Sostegno della norma

La normativa base che regola l'istituto è stata più volte riformata. In particolare il legislatore del 2013 (D.L.n.69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla L.n.98 del 9 agosto 2013) ha dettato una nuova formulazione di diversi articoli del Decreto legislativo 04/03/2010 n.28, modificando la stessa definizione di Mediazione:

<< Art. 1.- Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche

con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa [...].

Art. 11.- Conciliazione.

1.- Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrive-

re. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 13.- Spese (melius: sanzioni per mancata accettazione della proposta)

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente [...].

D.Min.18/10/2010 n.180 Art. 7.- Regolamento di procedura.

2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

- a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
- b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole

informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione [...]

Prima riflessione a sostegno della tesi. L'interpretazione logica-letterale della lett.a del primo comma dell'art.1 obbliga a qualificare "dovere" del Mediatore quell'attivarsi al fine di indirizzare le parti verso una ipotesi di accordo. La normativa impone al Mediatore un comportamento ben preciso: egli non può restare spettatore di una trattativa che le parti conducono autonomamente senza il suo intervento (altrimenti a che scopo prevedere incontri separati); anzi deve cercare di far emergere i reali interessi e finalità delle parti, e deve utilizzare queste conoscenze per orientare le stesse verso un'ipotesi di accordo.

Seconda riflessione ma di ordine sistematico. La regolamentazione della Proposta di Conciliazione non è autonoma ma viene inserita nell'articolo 11 "Conciliazione"; ovvero viene posta come possibilità ultima per far raggiungere all'intero procedimento un risultato positivo. E tale fine viene favorito dal prevedere (art.13) una sanzione ben articolata ai danni della parte che rifiuta la Proposta. L'art.13 è espressione della volontà del legislatore di scoraggiare comportamenti ostili o meramente ostruzionistici all'istituto della Mediazione.

Terza riflessione, da un'analisi prettamente letterale del testo il Legislatore se impone al Mediatore un dovere di Proposta (art.11) quando "le parti gliene fanno concorde richiesta", nulla dice sulla discrezionalità dell'ampio potere di Proposta che pure è innegabile (il mediatore può formulare). L'interpretazione logico-sistematica fa rientrare nella sua facoltà di Proposta sia il caso in cui la richiesta provenga da una sola parte (collegandosi al decreto ministeriale che regola gli Organismi di Mediazione) sia in caso di "contumacia" di una o più parti. Mentre fa rientrare nel suo dovere di Proposta richiesta proveniente dal Giudice,

che ha il potere di rimettere le parti in Mediazione anche in “materie” non previste dall’art.5.

3. Sostegno della Giurisprudenza.

La Giurisprudenza di merito si è occupata, anche se in pochi ed isolati episodi, di tale specifica facoltà/dovere del Mediatore, segnando alcune linee guida che rafforzano la tesi sottesa a queste pagine.

1.- Nel caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si conclude con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore può provvedere comunque alla formulazione di una Proposta di Conciliazione anche in assenza di una concorde richiesta delle parti (Tribunale di Patti, 25/05/2017; TAR Abruzzo – Pescara, 1a sez., sentenza n.98 del 13.03.2017; Tribunale di Vasto, 23/06/2015).

2.- La mancata adesione del convenuto non limita i poteri del Mediatore, il quale può formulare una proposta anche avvalendosi di un Consulente Tecnico purché iscritto presso l’Albo del Tribunale. Il Mediatore potrà, pertanto, procedere nominando un consulente tecnico e formulando una proposta anche in mancanza di presenza o partecipazione di controparte (Tribunale di Napoli Nord, 10.10.2016, Tribunale Roma, sez. XIII, 09/04/2015).

3.- Anche nel corso di un procedimento possessorio le parti possono addivenire ad una soluzione conciliativa della lite percorrendo la mediazione civile, rimettendosi alla Proposta di Conciliazione del Mediatore, a risparmio di tempi e di costi (per tutte Tribunale di Siracusa, 22.2.2016).

4.- Sul presupposto che la mediazione, anche quella c.d. obbligatoria, è una procedura in larga misura informale e come tale non è necessario che il suo oggetto sia rigorosamente determinato al pari di un giudizio civile ordinario, deve ritenersi legittimo l’agire del Mediatore che propone una “soluzione conciliativa”

estesa a questioni e soggetti rimasti estranei al giudizio ma interessati al suo esito (per tutte Tribunale di Pavia, 17.6.2015).

5.- Per principio consolidato nella giurisprudenza di merito (Tribunale Napoli, 4a sez., 05/02/2019; Tribunale di Vasto, 15.6.2016; Tribunale di Siracusa, 11.9.2015; Tribunale di Siracusa, 5.7.2015; Tribunale di Siracusa, 30.3.2015; Tribunale di Siracusa, 23.01.2015) l’ordine (invito) del Giudice al Mediatore di formulare la Proposta di Conciliazione, indipendentemente da richiesta delle parti, è lecito e discende direttamente dalla nuova formulazione dell’art.1 co.1 lett.a.

6a.- Ancora (Tribunale Roma, sez. XIII, 07/12/2015), è legittima la cosiddetta Proposta in contumacia. Se ai sensi e per l’effetto dell’art. 5 co.2° d.lg. n. 28 del 2010, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, ovvero si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che, oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente, laddove il convenuto non dovesse comparire, non per questo la mediazione non potrà aver corso. In questo caso il Mediatore potrà, se del caso, formulare una proposta ai sensi dell’art.11 d.lg. n. 28/2010, che provvederà a comunicare al convenuto assente (<<Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 d.lg. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; anche laddove il convenuto non dovesse comparire, non per questo la mediazione non potrà aver corso. Il mediatore infatti potrà se del caso, formulare una proposta ai sensi dell’art. 11 decr. lgsl. 28/10, che provvederà a comunicare al convenuto anche nel caso in cui questi rimanga assente come è contumace in questa causa>>). Dello stesso tenore Tribunale Roma, sez. XIII, 09/04/2015 : <<la società pur avendo ricevuto la convocazione

non si presentava nel procedimento di mediazione, argomentando circa la necessità di svolgere una complessa istruttoria in modo da coinvolgere anche i medici e la compagnia assicuratrice per l’accertamento delle eventuali quote di responsabilità. Cionondimeno, il Mediatore su richiesta dell’attrice, nominava un medico legale che all’esito dell’esame degli atti e della visita medica espletata, depositava una relazione nella quale esprimeva l’opinione della sussistenza di responsabilità medica con una indicazione di percentuali di invalidità temporanea e permanente.[...]. Alla domanda se la mediazione possa procedere anche in assenza della parte convocata si deve dare risposta positiva, non essendovi in contrario dirimenti ostacoli né giuridici né logici. Non vi è nessun indizio che sia rinvenibile nella legge, sia pure sotto traccia, un divieto di dar corso alla mediazione in mancanza della parte convocata. Si tratta, certo, di una eventualità secondaria, che non rappresenta la regola>>.

6b.- Come non rilevare un “favor” quando (tra le tante, Tribunale sez. I - Patti, 25/05/2017, Tribunale di Vasto, 04/05/2017, Tribunale di Vasto, 23.06.2015), nella cd. Mediazione demandata, i Giudici invitano le parti a scegliere un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale << a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa>>.

6c.- Infine, interpellato sulla validità di clausole regolamentari di Organismi di Mediazione, il Ministero della Giustizia interviene (con Circolare del 20.12.2011 ribadendo i concetti già espressi con la Circolare del 4.4.2011) sostenendo: << che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formu-

lata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione>>. E più recentemente interviste (con nota del 3 febbraio 2017), in base ad una segnalazione ricevuta, sulla possibilità del mediatore di formulare una proposta di mediazione c.d. contumaciale e, cioè, in assenza di una delle parti. Dopo aver sottolineato la liceità del comportamento della parte che dichiara la propria volontà di non voler proseguire oltre il primo incontro, differenzia tale ipotesi dall'ipotesi della mediazione c.d. contumaciale. Secondo il Ministero «in tali casi, non vi è dubbio che la Parte istante, se il regolamento dell'Organismo lo consente, può scegliere di “entrare” in mediazione e, anche all'esito dell'attività del consulente tecnico, il Mediatore può comunicare al chiamato in mediazione una proposta». «Il dissenso [di cui alla prima ipotesi] non può essere equiparato alla contumacia che è un comportamento che il codice di procedura civile considera “neutro” - e in quest'ottica deve essere letto l'art. 7 comma 2, D.M. 180/2010».

4. Considerazioni conclusive

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, si può affermare che le norme sulla Mediazione permettono (anzi impongono) al Mediatore, nell'utilizzo delle tecniche di mediazione, di poter passare da un approccio di tipo “facilitativo” (in cui si limita a far emergere gli interessi sottesi alle posizioni delle parti) ad uno di tipo “valutativo” o “aggiudicativo” (in cui formula una propria proposta).

Il Mediatore non deve limitarsi a facilitare il dialogo tra le parti, ma può/deve procedere con la formulazione di una Proposta di Conciliazione.

A conforto di tale tesi, nella Relazione Illustrativa del Decreto Legislativo n.28/2010 si prevede che: «<< se la proposta fosse interamente rimessa alla congiunta volontà delle parti, quella meno propensa alla conciliazione avrebbe buon gioco

nel negare il proprio consenso, posto che da ciò non deriverebbe per lui alcuna conseguenza sfavorevole. Consentendo invece al mediatore di formulare comunque una proposta, la parte contraria resta libera di rifiutarla, ma è indotta a valutare attentamente tale possibilità e a farlo secondo buona fede, se non vuole correre il rischio di subire le conseguenze previste dall'articolo 13 del decreto. A tal fine, il decreto espressamente prevede che il mediatore debba, prima di formulare la proposta, informare le parti delle conseguenze appena menzionate. La previsione di una proposta così congegnata ha inoltre lo scopo di rimarcare la finalità deflattiva della mediazione. Non è infatti da escludere che le parti, di fronte a una proposta formalizzata dal mediatore, la accettino nonostante il fallimento del precedente tentativo informale o che, comunque, pur dopo averla rifiutata, si rendano conto della difficoltà di raggiungere i risultati sperati e rinuncino a rivolgersi all'autorità giudiziaria >>. A differenza del Giudice, il Mediatore non è vincolato strettamente al “principio della domanda” e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto delle parti. Il Mediatore non si limita a regolare questioni passate, ma può proporre una ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura.

La normativa impone al Mediatore, preliminarmente alla sua proposizione della Proposta di Conciliazione, il solo obbligo di informare le parti sulle conseguenze che si potrebbero prospettare nel successivo giudizio in caso di non accettazione della proposta (art.13).

Formulata la Proposta la stessa va comunicata alle parti, che, entro sette giorni dal ricevimento (termine non perentorio quindi dilatabile entro un ragionevole lasso di tempo) devono far pervenire per iscritto l'accettazione o il rifiuto della stessa. La mancanza di risposta nel termine equivale a rifiuto. In caso di rifiuto il Mediatore è tenuto a formare un processo verbale con l'indicazione della proposta.

In merito alla cd. Proposta

in “contumacia”: l'art. 11 comma 1, sancisce che il mediatore può (discrezionalmente) formulare una proposta anche quando non ne sia fatta richiesta concorde da entrambe le parti; l'art. 8 ultimo comma d.lgs. cit. che consente al giudice del successivo processo di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione alla mediazione (salvo il giustificato motivo); così ancora l'art.7 comma 2 lett. a) D.M.180/10 secondo cui il regolamento può discrezionalmente prevedere che la proposta sia formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti, norme che consentono non solo che il Mediatore non sia tenuto a chiudere la procedura qualora rilevi che una delle parti non vi ha risposto attivamente, ma anche che il medesimo Mediatore possa formulare una proposta (con le sanzioni di cui all'art. 13 comma 1 ai danni della parte che l'abbia rigettata).

Abbiamo visto che la Giurisprudenza (Tribunale sez. I - Patti, 25/05/2017) ha più volte sostenuto che «<< in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole il Mediatore deve provvedere comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti>>; e si è spinta oltre quando ha imposto che «<<le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, a condizione che il regolamento dell'ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone l'esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti>>. Ed abbiamo riportato la posizione di sostanziale accettazione del Ministero. Tuttavia taluni Organismi di Mediazione, timorosi per la possibilità che il Mediatore possa “abusare” del potere concessogli dalla legge e ritenuto (a torto) troppo ampio lo spazio di manovra di cui dispone il Mediatore, non hanno esitato a introdurre nei propri regolamenti una clausola

di restrizione, limitando cioè la possibilità per il Mediatore di formulare una Proposta di Conciliazione nella sola ipotesi in cui ne venga richiesto da tutte le parti o dal Giudice. Tale tipologia di clausola, nonostante venga accettata anche dal Ministero che riceve i regolamenti degli Organismi, non pare, a opinione di chi scrive, che possa trovare conforto nel dato normativo, che anzi, all'art. 7 comma 2 lett.b del D.M. n.180 del 2010 sopra riportato, concede (in assenza di divieti, deve ritenersi concesso) al Regolamento dell'Organismo la possibilità di prevedere che il Mediatore formuli la Proposta di Conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti chiamate. Il tutto come peraltro confermato recentemente anche dal T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 13/03/2017, n. 98 (che ha annullato la norma del Regolamento dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio nella parte in cui, il Mediatore non possa formulare la proposta in contumacia, motivando che << il combinato disposto di cui all'articolo 7 comma 4 e 8 comma 2 del regolamento di mediazione del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pescara dispone che, in caso in cui le parti decidano di non proseguire nella conciliazione o comunque nel caso di mancata adesione o partecipazione di una delle parti, il mediatore non possa formulare la proposta. Tali disposizioni si pongono in irrimediabile ed evidente contrasto con la disciplina di legge primaria di cui all'articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010 >>).

Non solo. Spingendosi di poco oltre, se l'esercizio di tale potere di formulazione (confermato dalla giurisprudenza consolidata) non può che ritenersi sempre legittimo, ne viene che il Mediatore possa esercitarlo (ove esistano i presupposti) legittimamente e validamente anche in contrasto con il Regolamento del proprio Organismo. D'altra parte, come è stato sottolineato, se la Mediazione non integra gli estremi del procedimento tecnico "in senso stretto" - nel senso che la validità dell'atto finale non è condizionata

dalla validità degli atti precedenti prodromici - l'atto che chiude il procedimento di Mediazione (il verbale di Conciliazione) non potrà ritenersi viziato solo in conseguenza di nullità pregresse, compresa la nullità che dovesse derivare dal contrasto con il divieto, presente nel Regolamento dell'Organismo, di formulare la proposta in contumacia. La formulazione di una Proposta di Conciliazione in contumacia del convenuto, dunque, anche se il Regolamento dell'Organismo di Mediazione dovesse escluderla, sarebbe comunque valida e produttiva degli effetti di cui all'art.13 in caso di rifiuto.

Un'ultima considerazione di ordine generale. Il legislatore ha imposto all'art.14 co.2 lett.c) due soli limiti positivi: la proposta non deve violare l'ordine pubblico e le norme imperative. Il pericolo paventato di un eventuale possibile abuso della facoltà di Proposta di Conciliazione del Mediatore è un falso problema. I limiti di tale facoltà sono delineati nell'art.13 (sanzione), a norma del quale se la Proposta ad esempio fosse del tutto fantasiosa, o superficiale, o non avesse fondamento, o fosse sbilanciata, ebbene non potrebbe mai corrispondere né interamente né parzialmente alla sentenza che verrà poi emessa dal Giudice. E, in tale caso il rifiuto di accettare tale "inopportuna" proposta non comporterà alcuna conseguenza giuridica negativa: semplicemente la sanzione dell'art.13 non si potrà applicare.

Non deve trascurarsi poi che, se il Mediatore nel formulare la proposta di Conciliazione gode di ampia discrezionalità e di piena libertà e, sulla base degli interessi e delle esigenze emerse nel corso degli incontri e delle sessioni separate, è potenzialmente in grado di poter esprimere "una proposta creativa", avrà cura di procedere in maniera tale da usare una formulazione che sia accettabile da entrambe le parti in quanto il rifiuto di una proposta di tipo "creativo" difficilmente sarà sanzionata dall'art.13, perché difficilmente i suoi contenuti saranno fatti propri, in tutto o in parte, da una successiva sentenza di un Giu-

dice.

Nel caso di forte alea, invece, pare più opportuno che il Mediatore segua un approccio di tipo "aggiudicativo" e quindi articoli la Proposta secondo contenuti rispettosi ed anticipatori di una futura sentenza: una simile Proposta, unitamente alle indicazioni fornite dall'art.13, scoraggeranno il ricorso alla giustizia ordinaria e costituiranno la migliore promozione dell'istituto della Mediazione.



ADR Medi” rappresenta una organizzazione interna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e quindi con il requisito di ente pubblico ed una autonomia amministrativa gestionale e contabile riconosciuta dal Ministero della Giustizia. Di seguito una descrizione sintetica delle attività dell’ente.

Medi - sistema di gestioni delle ADR, accreditamenti e autorizzazioni

Medi formazione

Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia dal 25/10/2007 a tenere corsi formazione che abilitano all’esercizio della professione di sia di mediatore professionista nonché abilita i docenti per l’insegnamento nei corsi per mediatore civile e beneficia dell’esenzione IVA sia per i corsi che attività accessorie di cui al DPR 633 del 1972.

O.C.C. Medi

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto con Pdg n.47 del 2016 al iscrizione al Ministero della Giustizia.

Medi Organismo di mediazione

Accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 142 come “diverso da CCIAA e Ordini professionali” abilitato a gestire le mediazioni civili senza limite per materia, organismo interno all’Ordine dei commercialisti e quindi ente pubblico, che garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di un servizio pubblico che garantisce anche terzietà ed imparzialità.

Rivista Scientifica

La rivista è iscritta al Tribunale di Napoli ed offre, agli esperti, la possibilità di pubblicare articoli validi per l’accreditamento come “docente teorico in mediazione” con Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011;

AG.COM

Medi è iscritta al n°1 degli organismi di mediazione iscritti all’AGCOM ed ha organizzato i corsi di formazione per i mediatori del Corecom Campano.

Mediacampania

L’Odcec Napoli Medi e la Camera di Commercio di Napoli, hanno costituito “Mediacampania”, partecipata al 50%, ha lo scopo di diffondere la cultura conciliativa alle aziende e ai cittadini.

Sportello informativo presso il Comune di Napoli Municipalità 2°

E’ stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Napoli per fornire una qualificata assistenza informativa ai cittadini napoletani.

Riccardo Izzo
Presidente Medi



€9,50

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito
www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522



Rivista

Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico

Anno

2020 Luglio - Settembre
Numero: 3

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Ente di Formazione

Progetto grafico e stampa

Marco Ricchi - www.telastampo.com



MEDI

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione civile
Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Ente di Formazione

€ 9,50

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito - www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522